SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 133° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 26 maggio 1992** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

RETTIFICHE

AVVISI DI RETTIFICA

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 22:

CREDIOP - Consorzio di credito per le opere pubbliche: Obbligazioni delle serie speciali 6% garantite dalla Stato «B»; 7% garantite dallo Stato «B», estratte l'11 maggio 1992.

92A2372

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 295.

Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni in materia di miglioramenti dell'efficienza dei servizi del settore giudiziario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il fondo per il miglioramento dell'efficienza dei servizi, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1990, n. 44, per il settore giudiziario del Ministero di grazia e giustizia è integrato, per l'anno 1992, della somma di L. 15.826.797.000 ai fini della erogazione di compensi diretti a retribuire la maggiore produttività, nonché le turnazioni, l'assistenza al magistrato e la reperibilità.

Art. 2.

1. Il compenso relativo alla reperibilità è esteso, per l'anno 1992, al personale con qualifica dirigenziale e direttiva del ruolo ad esaurimento appartenente al settore giudiziario.

Art. 3.

1. I compensi di cui agli articoli 1 e 2 sono determinati secondo i parametri stabiliti per il settore giudiziario nella tabella *A* allegata alla legge 22 novembre 1990, n. 342.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutato complessivamente in L. 16.883.692.000 per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari in favore della giustizia».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

MARTELLI, *Ministro di grazia e giustizia*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0336

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 296.

Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato il grave stato di tensione esistente tra gli operatori del trasporto pubblico locale nelle aree metropolitane;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere l'assunzione a carico del bilancio statale dell'onere relativo al 65 per cento delle rate di ammortamento dei mutui destinati alla copertura dei disavanzi del trasporto locale, per gli anni 1987-1990 e per l'anno 1991, contratti e da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dei trasporti, di concerto con i Ministri dell'interno, del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Con le modalità ed entro i limiti indicati negli articoli 2, commi 1, 2, 4 e 5, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, gli enti locali e le regioni possono contrarre mutui decennali per la copertura dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto locale relativi all'anno 1991.

2. Gli oneri di ammortamento per capitale ed interessi dei mutui contratti e da contrarre, ai sensi degli articoli 2, commi 1, 2 e 4, e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, nonché ai sensi del comma 1, dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali inclusi nei rispettivi territori sono assunti nella misura del 65 per cento a carico del bilancio dello Stato.

3. Qualora i mutui contratti o da contrarre dalle regioni a statuto ordinario e dagli enti locali, ai sensi degli articoli 2 e 2-*bis* del decreto-legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1990, n. 403, ed ai sensi del comma 1, siano regolati ad un tasso di interesse superiore a quello massimo stabilito dal Ministro del tesoro in applicazione dell'articolo 13 del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, la contribuzione statale di cui al comma 2 è comunque determinata con riferimento alla rata di ammortamento calcolata con l'interesse nella misura massima consentita.

4. All'attribuzione del contributo statale di cui al comma 2 si provvede secondo procedure e criteri stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei trasporti.

5. Lo Stato contribuisce alla copertura dei disavanzi 1991 delle aziende di trasporto esercitate in regime di gestione governativa ed in concessione di competenza statale, con erogazione straordinaria di 105 miliardi. Il contributo di cui al presente comma sarà attribuito in proporzione all'ammontare dei disavanzi accertati nei bilanci consuntivi 1991 delle aziende anzidette e corrisposto nell'anno 1993.

6. All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto, valutato in lire 400 miliardi per l'anno 1992, lire 920 miliardi per l'anno 1993 e lire 745 miliardi annui a decorrere dall'anno 1994, si provvede:

a) quanto a lire 400 miliardi per l'anno 1992, a lire 670 miliardi per il 1993 e lire 565 miliardi per il 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Legge quadro per l'ordinamento, la ristrutturazione e il potenziamento dei trasporti pubblici locali (rate ammortamento mutui)»;

b) quanto a lire 250 miliardi per l'anno 1993 e lire 180 miliardi per l'anno 1994, mediante utilizzo delle proiezioni per gli stessi anni dell'accantonamento «Sistemazione disavanzi 1991 aziende trasporto (rate ammortamento mutui)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992.

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

BERNINI, *Ministro dei trasporti*

SCOTTI, *Ministro dell'interno*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0337

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. **297**.

Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adeguare i livelli retributivi dei sottufficiali delle Forze armate;

Considerata la sopravvenuta impossibilità di approvare, nel testo emendato dalla commissione difesa della Camera dei deputati, il disegno di legge n. 5259, concernente ulteriori provvedimenti per il personale in missione nel Golfo Persico, e che l'autorizzazione di spesa ivi prevista ha assunto carattere di straordinaria necessità ed urgenza;

Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di integrare, in relazione alle esigenze di controllo e vigilanza dei bacini di crisi del Mediterraneo e limitrofi, la dotazione di naviglio della Marina militare, sollevando nel contempo l'industria nazionale dagli oneri connessi alle giacenze di mezzi e materiali di armamento determinatesi a seguito delle restrizioni indotte dalla crisi del Golfo Persico;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al personale appartenente ai ruoli dei sottufficiali delle Forze armate è attribuito, con decorrenza 1° gennaio 1992, il trattamento economico corrispondente ai seguenti livelli retributivi:

Sergente	V
Sergente con + 4 anni di servizio	VI
Sergente maggiore - 2° Capo	VI
Maresciallo ordinario - Capo 3ª classe Maresciallo 3ª classe	VI
Maresciallo capo - Capo 2ª classe Maresciallo 2ª classe	VI-*bis*
Maresciallo maggiore - Capo 1ª classe Maresciallo 1ª classe	VII
Maresciallo maggiore «*A*» Capo 1ª classe «scelto» Maresciallo 1ª classe «scelto»	VII

Art. 2.

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in lire 155.270 milioni annui a decorrere dal 1992, si provvede, quanto a lire 31.000 milioni per l'anno 1992 e a lire 155.270 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del bilancio triennale 1992-1994 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento predisposto per «Adeguamento della corrispondenza dei livelli retributivi con le funzioni attribuite alle qualifiche ed ai gradi per il personale dei Corpi di polizia e delle Forze armate, previsto rispettivamente dall'articolo 16 del decreto-legge n. 344 del 1990, convertito in legge n. 21 del 1991 e dall'articolo 12 della legge n. 231 del 1990» e, quanto a lire 124.270 milioni per l'anno 1992, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 4011, 4031 e 4051, rispettivamente per lire 52.193 milioni, 27.526 milioni e 44.551 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno medesimo.

Art. 3.

1. Sono autorizzate, sugli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1991, le maggiori spese, pari a lire 362.660 milioni sostenute, anche dopo il 31 marzo 1991, in applicazione dell'articolo 3 del decreto-legge 23 agosto 1990, n. 247, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1990, n. 298, e degli articoli 1 e 2 del decreto-legge 19 gennaio 1991, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1991, n. 88. Il trattamento previsto da detti provvedimenti legislativi deve intendersi applicabile a tutto il personale comunque inviato per le operazioni di missioni militari italiane nelle regioni coinvolte nella crisi del Golfo Persico.

2. Per far fronte alle ulteriori esigenze del Ministero della difesa intervenute nell'anno 1990 ed alle attività già svolte in tale anno in connessione alla particolare situazione determinatasi a seguito della crisi nell'area del Golfo Persico, è autorizzata altresì la spesa di lire 30.900 milioni da erogare con decreto del Ministro della difesa. All'onere relativo si provvede mediante riduzione degli stanziamenti iscritti ai capitoli 1832, per lire 4.930 milioni, 1874, per lire 4.500 milioni, 1878, per lire 4.500 milioni, 2002, per lire 1.000 milioni, e 4011, per lire 15.970 milioni, dello stato di previsione del Ministero della difesa per l'anno finanziario 1992.

Art. 4.

1. È autorizzato un programma di interventi per l'ammodernamento delle Forze armate, con priorità per l'immediata acquisizione di quattro unità navali classe Lupo, incluso relativo supporto logistico, munizionamento ed elicotteri.

2. Per le finalità di cui al presente articolo l'Amministrazione della difesa può assumere impegni pluriennali, con effetto dal 1993, corrispondenti alle rate di ammortamento dei mutui o di altre operazioni finanziarie contratte dai fornitori; a tal fine, sono autorizzati limiti d'impegno quindicennali di lire 150.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 150 miliardi per l'anno 1993 e a lire 300 miliardi per l'anno 1994, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per i medesimi anni dell'accantonamento predisposto per «Interventi per l'ammodernamento delle Forze armate (limiti d'impegno)» iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
ROGNONI, *Ministro della difesa*
CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
CARLI, *Ministro del tesoro*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0338

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 298.

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'estinzione di crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dei lavori pubblici e dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. All'estinzione dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi d'imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, non risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta, si provvede, qualora ne sia fatta richiesta entro il 15 giugno 1992, mediante assegnazione ai creditori di titoli di Stato.

2. Le richieste di cui al comma 1 devono essere presentate con le modalità indicate nel decreto del Ministro delle finanze 27 aprile 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992. Le operazioni di riscontro devono essere effettuate secondo quanto disposto dal predetto decreto del Ministro delle finanze e devono essere completate entro il 15 ottobre 1992 con il calcolo degli interessi relativi a ciascun credito computati fino al 31 dicembre 1992 secondo le disposizioni vigenti per ciascuna imposta.

3. Per l'attuazione delle disposizioni recate dai commi 1 e 2 il Ministro del tesoro è autorizzato ad emettere titoli di Stato con godimento 1° gennaio 1993 ad un tasso di interesse non inferiore a quello riconosciuto, dalle norme vigenti, ai soggetti creditori di imposta, fino all'importo massimo di lire 7.500 miliardi, le cui caratteristiche sono stabilite dallo stesso Ministro del tesoro con proprio decreto da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro il 30 novembre 1992, ed a versare all'entrata del bilancio dello Stato il ricavo netto dei titoli emessi, con imputazione della relativa spesa ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992. Con lo stesso decreto sono determinate le modalità e le procedure di assegnazione dei titoli di cui al comma 2.

4. Al rimborso dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi e delle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto, relativi ai periodi di imposta chiusi entro il 31 dicembre 1985, il cui ammontare, al netto degli interessi, risulta inferiore a lire 100 milioni per ciascuna imposta e per ciascun periodo d'imposta si provvede, per quanto riguarda i crediti per imposte sui redditi, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, comprese le disposizioni introdotte con il presente articolo, e, per quanto riguarda i crediti per imposta sul valore aggiunto, a norma del comma 5.

5. Per i rimborsi dei crediti per imposta sul valore aggiunto e relativi interessi, di cui al comma 4, gli uffici provvedono mediante emissione di ordinativi di contabilità speciale firmati dal capo dell'ufficio e dal cassiere titolare, intestati agli aventi diritto. I titoli di spesa sono emessi sulla base di apposito verbale di liquidazione predisposto dal reparto amministrativo, firmato dal capo dell'ufficio. Al rimborso dell'imposta e al pagamento degli interessi si provvede contestualmente utilizzando i fondi della riscossione. Le procedure semplificate di riscontro finalizzate alla sollecita esecuzione dei rimborsi sono eseguite in conformità a quanto disposto dal decreto del Ministro delle finanze 26 febbraio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 2 marzo 1992. La disposizione prevista dal comma 4 dell'articolo 38-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera *c)*, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, si applica anche al pagamento degli interessi relativi ai rimborsi afferenti gli anni 1986 e 1987.

6. All'articolo 42-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Entro l'anno solare successivo alla data di scadenza del termine della presentazione della dichiarazione dei redditi gli uffici delle imposte dirette e i centri di servizio formano, per ciascun anno di imposta, liste di rimborso che contengono, in corrispondenza di ciascun nominativo, le generalità dell'avente diritto, il numero di registrazione della dichiarazione originante il rimborso e l'ammontare dell'imposta da rimborsare, nonché riassunti riepilogativi, sottoscritti dal titolare dell'ufficio o da chi lo sostituisce, che riportano gli estremi ed il totale delle partite di rimborso delle singole liste.»;

b) il primo periodo del sesto comma è sostituito dal seguente: «I vaglia cambiari sono spediti per raccomandata ovvero, se di importo superiore a lire 10 milioni, per assicurata dalla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato all'indirizzo del domicilio fiscale degli aventi diritto, senza obbligo di avviso.».

7. I soggetti che si trovano nelle condizioni previste dal terzo comma, lettere *a)*, *d)* ed *e)*, dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, possono utilizzare, con l'osservanza delle prescrizioni dettate dal decreto del Ministro delle finanze 12 maggio 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 15 maggio 1992, le eccedenze di credito, se superiori a lire cinque milioni e non richieste a rimborso, risultanti dalle dichiarazioni annuali dell'imposta sul valore aggiunto relative agli anni di imposta successivi all'anno 1991, per effettuare acquisti e importazioni di beni ammortizzabili, nonché di beni e servizi per studi e ricerche, senza applicazione dell'imposta. Coloro che, non trovandosi nelle condizioni richieste, si avvalgono delle disposizioni recate dal presente comma sono soggetti alla sanzione prevista nell'articolo 46, terzo comma, primo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8. Al primo comma dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 7) è aggiunto il seguente numero:

«7-*bis*) i servizi di intermediazione resi in nome e per conto di agenzie di viaggio, di cui all'articolo 74-*ter*, relativi a prestazioni eseguite fuori dal territorio degli Stati membri della Comunità economica europea;».

9. Le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di Paesi esteri ed organizzazioni internazionali, inerenti e connesse alla partecipazione all'Esposizione internazionale specializzata «Colombo '92», non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto, fermi restando gli obblighi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Non sono in ogni caso soggetti all'imposta sul valore aggiunto i trasferimenti al demanio statale delle opere di cui all'articolo 3, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 373.

10. La disposizione di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, come modificato dall'articolo 3, comma 11, del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66, si applica anche ai ruoli resi esecutivi anteriormente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 417 del 1991.

11. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la ritenuta di cui al secondo comma dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, non si applica agli interessi, premi ed altri frutti maturati derivanti da depositi e conti correnti intrattenuti tra aziende ed istituti di credito.

12. Le disposizioni degli articoli 39, comma 6, 45, comma 4, e 51, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano se i versamenti, in unica soluzione o della prima rata, previsti negli articoli 39, comma 2, primo periodo, 45, commi 1 e 2, 51, comma 6, primo e secondo periodo, e 63, comma 5, della stessa legge, sono eseguiti entro il 19 giugno 1992. La disposizione dell'articolo 62-*bis* della predetta legge n. 413 del 1991, indicata nell'articolo 3, comma 6, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, si applica anche se il versamento della prima rata è eseguito entro la data suddetta. Le dichiarazioni e le istanze di cui agli articoli 32, comma 2, primo periodo, 45, comma 1, 46, comma 1, 51, comma 1, 57, comma 6, 62-*bis*, comma 3, e 63, comma 2, della legge n. 413 del 1991, si considerano validamente presentate entro la predetta data del 19 giugno 1992. I termini del 1° e del 15 giugno 1992 indicati nell'articolo 1, comma 3, e nell'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, sono differiti, rispettivamente, al 19 e al 30 giugno 1992.

13. Per la prosecuzione dei lavori di costruzione della diga di Ravedis è autorizzata la spesa di lire 25 miliardi nel 1992 e di lire 25 miliardi nel 1993. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Rifinanziamento della legge n. 183 del 1989 per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, ivi compresa la quota per il bacino pilota».

Art. 2.

1. L'articolo 4, comma 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 405, deve intendersi nel senso che i criteri per la revisione delle tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 20 gennaio 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 31 del 7 febbraio 1990, hanno forza e valore di legge.

2. Per l'applicazione dell'articolo 28, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 412; dell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 novembre 1991, n. 363; degli articoli 25, comma 1, lettera *a)*, e 58, comma 2, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, e dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1992, n. 269, nonché per la determinazione del limite al potere di rettifica degli uffici ai fini delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, dell'imposta sulle successioni e donazioni, nonché di quella comunale sull'incremento di valore degli immobili, il valore delle unità immobiliari urbane deve essere determinato sulla base delle tariffe e delle rendite

catastali, quali risultano stabilite dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali a seguito della revisione generale disposta, sulla base del valore unitario di mercato ordinariamente ritraibile, con il decreto del Ministro delle finanze richiamato nel comma 1.

Art. 3.

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1994, gli aumenti dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovraimposta di confine previsti dall'articolo 23, comma 8, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, non si applicano alla benzina avente un tenore di benzene non superiore all'1 per cento in volume e agli oli da gas per uso combustibile con tenore di zolfo non superiore allo 0,1 per cento espresso in peso, fino all'importo complessivo, rispettivamente, di lire 20 al litro per la benzina e di lire 21 al litro per gli oli da gas, previo accertamento da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei relativi costi. La differenza di imposta non dovuta per effetto dell'applicazione della presente disposizione viene rimborsata al soggetto obbligato al pagamento del tributo mediante accredito da utilizzare per l'estrazione di prodotti petroliferi senza pagamento d'imposta per un importo corrispondente alle somme di cui è riconosciuto il diritto al rimborso, con l'osservanza delle modalità e condizioni da stabilire con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.

Art. 4.

1. Per le autovetture nonché per gli autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, azionati con motore diesel, immatricolati per la prima volta dal 3 febbraio 1992 al 31 dicembre 1994 ed omologati con i seguenti limiti di emissione espressi in grammi/chilometro: CO 2,72, HC + NOX 0,97, particolato 0,14, nonché secondo le altre modalità previste dalla direttiva CEE n. 91/441 del 26 giugno 1991, il primo pagamento delle tasse automobilistiche di cui alla tariffa annessa alla legge 27 maggio 1959, n. 356, e successive modificazioni, e quelli relativi ai due successivi periodi annuali devono essere effettuati per gli stessi periodi stabiliti dal decreto del Ministro delle finanze 25 novembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 3 dicembre 1985, per i corrispondenti veicoli a benzina. Per i periodi cui tali pagamenti si riferiscono non è dovuta la soprattassa di cui all'articolo 8 del decreto-legge 8 ottobre 1976, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1976, n. 786, e successive modificazioni. La sussistenza dei requisiti tecnici sopra indicati deve essere annotata nella carta di circolazione del veicolo; se la carta di circolazione non è rilasciata all'atto dell'immatricolazione, la stessa annotazione deve essere effettuata nel foglio di via, da esibire all'ufficio incaricato della riscossione.

Art. 5.

1. A coloro che dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 presentano, direttamente o a mezzo delega, al Pubblico registro automobilistico richiesta di cancellazione per demolizione di una autovettura o di un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e cose immatricolati fino al 31 dicembre 1974, di cui sono intestatari, è concesso un incentivo di L. 300.000 se dal 3 febbraio al 31 dicembre 1992 acquistano un'autovettura o un autoveicolo per il trasporto promiscuo di persone e di cose, nuovi di fabbrica, alimentati a benzina, di cilindrata non superiore a 2.000 centimetri cubi, dotati di marmitta catalitica trivalente e di sonda lambda, immatricolati per la prima volta nel predetto periodo. L'importo dell'incentivo è computato in diminuzione di quello complessivamente dovuto dagli acquirenti al cedente.

2. Il cedente può recuperare l'ammontare della somma non riscossa per effetto della utilizzazione dell'incentivo indicato nel comma 1 mediante detrazione da effettuare in sede di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto di cui agli articoli 27, 28 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni. Il recupero è subordinato alla preventiva acquisizione da parte del cedente della certificazione rilasciata dal Pubblico registro automobilistico relativa all'avvenuta presentazione della richiesta di cancellazione per demolizione con restituzione della carta di circolazione e delle targhe.

Art. 6.

1. Alla legge 30 dicembre 1991, n. 413, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, lettera *a)*, è aggiunto, in fine, dopo le parole: «, e successive modificazioni.», il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.»;

b) all'articolo 24, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La rivalutazione non è, altresì, obbligatoria per gli immobili utilizzati dalle cooperative di cui all'articolo 10 ed al primo comma, primo periodo, dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.»;

c) all'articolo 44, comma 1, le parole: «ai sensi dell'articolo 54» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 54 e 55»;

d) all'articolo 44, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«*6.* La eventuale eccedenza di imposta già versata, che non trovi compensazione con l'imposta da versare a norma dei commi da 1 a 4, potrà essere computata in detrazione nelle liquidazioni periodiche dell'anno 1993. Non si fa luogo a restituzione di soprattasse e pene pecuniarie già pagate.»;

e) all'articolo 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«*4-bis.* Nel periodo e nei limiti in cui opera la sospensione di cui al comma 1, è altresì sospesa l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 60,

secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.»;

f) all'articolo 49, comma 7, l'ultimo periodo è soppresso;

g) all'articolo 53, comma 8, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Da tale data decorrono, in caso di mancato pagamento, i termini ordinari per l'accertamento, sia della base imponibile che del tributo.»;

h) all'articolo 53, il comma 10 è sostituito dal seguente:

«*10*. Per le imposte dovute ai sensi dei commi 1, 2, 5, 6, 7, 8 e 9 non sono dovuti gli interessi di mora.»;

i) all'articolo 57, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: «termini di prescrizione e di decadenza riguardanti» sono aggiunte le seguenti: «l'accertamento e»;

l) all'articolo 57, comma 3, le parole: «di cui agli articoli da 44 a 48» sono sostituite dalle seguenti: «di cui agli articoli 44, 45, 46 e 48»;

m) all'articolo 59, comma 1, le parole: «articoli 34 e 44» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 34, 36 e 44»;

n) all'articolo 59, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:

«*1-bis*. Nel caso di presentazione della dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 36, gli importi iscritti a ruolo e versati indicati nel comma 1, si scomputano limitatamente alla parte afferente i maggiori imponibili dichiarati.».

2. All'articolo 33, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attività e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attività esercitate.».

3. Tra i fini di rilevante interesse culturale di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *b)*, della legge 11 luglio 1986, n. 390, si intendono compresi anche quelli rivolti alla promozione ed allo sviluppo delle discipline sportive e tra gli enti pubblici ivi indicati si intende compreso il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).

4. L'importo dovuto ai sensi del titolo VI della legge 30 dicembre 1991, n. 413, ad integrazione delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, eccedente l'ammontare eventualmente già accantonato, può essere imputato alle riserve preesistenti. L'ammontare non prelevato dalle riserve può essere imputato nel conto dei profitti e delle perdite, in unica soluzione o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto, a partire dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 1991 o da quello chiuso al 31 dicembre 1992, ovvero in corso a tali date. Le rettifiche contabili di cui all'articolo 33, commi 7, 8 e 9, della predetta legge devono essere effettuate nel primo esercizio in cui si effettua l'imputazione di cui al presente comma.

5. Le regolarizzazioni delle scritture contabili previste nei commi 7, 8, 9 e 10 dell'articolo 33 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere effettuate dai soggetti colpiti dal sisma del 13 dicembre 1990 nella Sicilia orientale di cui alle ordinanze n. 2057/FPC del 21 dicembre 1990, n. 2145/FPC del 27 giugno 1991 e n. 2198/FPC del 27 dicembre 1991, anche nelle scritture contabili e nei bilanci per i quali al 30 giugno 1992 non sia ancora scaduto il termine per la loro formazione e comunque non oltre il primo esercizio chiuso dopo il 30 novembre 1992.

6. Per accelerare le operazioni previste dall'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, ed a decorrere dalla data dell'approvazione delle deliberazioni di trasformazione previste dal comma 4 dello stesso articolo, le funzioni e le attività di preminente interesse generale, conferite per effetto di disposizioni di legge agli enti delle partecipazioni statali, agli altri enti pubblici economici ed alle aziende autonome, spettano allo Stato che, avuto riguardo alle esigenze di continuità del loro svolgimento, le attribuisce agli stessi soggetti sin da un momento anteriore alla trasformazione di questi. L'attribuzione è effettuata anche in concessione per una durata non superiore ai trenta anni, con oneri per gli enti non superiori a quelli esistenti all'atto dell'attribuzione e consentendo l'esercizio delle funzioni e delle attività anche per mezzo delle società controllate. Nei rapporti giuridici di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto sono compresi quelli di cui al presente comma.

7. Il comma 3, ultima parte, dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che il capitale sociale può altresì essere costituito dal patrimonio, comprensivo dei diritti esercitati in forma esclusiva, stimato ai sensi dell'articolo 2343 del codice civile, salvo quanto stabilito dal comma 12 dello stesso articolo.

8. Il comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge 5 dicembre 1991, n. 386, convertito dalla legge 29 gennaio 1992, n. 35, si interpreta nel senso che le disposizioni contenute nell'articolo 7, comma 2, della legge 30 luglio 1990, n. 218, e successive modificazioni, si applicano anche alla trasformazione prevista dallo stesso decreto.

9. Al fine di dare attuazione al trasferimento dei beni in favore dell'ente «Ferrovie dello Stato», disposto dagli articoli 1 e 15 della legge 17 maggio 1985, n. 210, gli uffici tecnici erariali e le conservatorie dei registri immobiliari, nonché gli uffici tavolari delle regioni Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, sono autorizzati a provvedere agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alle operazioni di trascrizione e voltura sulla base di schede contenenti gli elementi identificativi di ciascun bene e delle relative note di trascrizione compilate e presentate dall'ente «Ferrovie dello Stato». Le schede suddette devono altresì contenere: l'indicazione degli oneri gravanti sui beni a favore delle amministrazioni dello Stato e di terzi o dei relativi limiti; la valutazione dei beni riferita ai valori di mercato corrente al 31 dicembre 1985, fatte salve le successive variazioni per le modifiche nelle destinazioni urbanistiche nella zona, sino alla data di entrata in vigore del presente decreto; l'attestazione, da parte dei direttori compartimentali dell'ente «Ferrovie dello Stato» territorialmente competenti, che alla data del 31 dicembre 1985 il bene risultava nella disponibilità della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

10. L'ente «Ferrovie dello Stato» contestualmente alla presentazione delle schede e delle note di trascrizione di cui al comma 1 agli uffici e conservatorie di cui al

medesimo comma, trasmette le stesse schede e note di trascrizione al Ministero delle finanze che può sollevare contestazioni a riguardo nel termine di sessanta giorni dalla data del ricevimento. La contestazione sospende l'efficacia della trascrizione di cui al comma 1 ed è definita con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti. Nel caso in cui disponga il trasferimento del bene, il decreto costituisce titolo per la trascrizione e voltura.

11. Sono comunque esclusi dalla procedura di cui ai commi 1 e 2 i beni e i diritti, non destinati all'esercizio ferroviario che abbiano formato oggetto di atti di disposizione del Ministero delle finanze o dell'ente «Ferrovie dello Stato» non ancora perfezionati alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il Ministero delle finanze e l'ente «Ferrovie dello Stato» sono tenuti a comunicarsi reciprocamente l'elenco dei beni e diritti di cui al presente comma. Le eventuali controversie sulla spettanza dei suddetti beni e diritti sono risolte con decreto adottato dal Ministro delle finanze, di intesa con il Ministro dei trasporti.

12. I componenti le attuali commissioni tributarie, salve le sostituzioni eventualmente necessarie, restano in carica fino all'insediamento delle nuove commissioni e, comunque, non oltre il settantottesimo anno di età, senza tener conto del limite di età previsto dall'articolo 4, primo comma, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

Art. 7.

1. Il servizio del gioco del lotto automatizzato è affidato al Ministero delle finanze, che può trasferire i propri poteri a società a prevalente capitale pubblico.

2. Con decreto del Ministro delle finanze saranno stabilite le modalità di trasferimento dei poteri pubblici inerenti al gioco del lotto automatizzato.

3. Nella prima applicazione del presente articolo i poteri di cui sopra sono trasferiti alla società aggiudicataria dell'appalto concorso per la concessione del sistema del gioco del lotto automatizzato, indetto dal Ministero delle finanze in data 13 novembre 1990.

4. Il fondo per i progetti finalizzati di cui all'articolo 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67, è integrato di lire 100,5 miliardi per l'anno 1992; al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento.

Art. 8.

1. Per gli anni 1992 e 1993, per favorire la ristrutturazione della rete distributiva, è autorizzata rispettivamente la spesa di lire 50 miliardi e di lire 100 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese che gestiscono impianti di distribuzione di carburanti, da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto. Tale credito non concorre alla formazione del reddito imponibile.

2. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per l'anno 1992 ed entro il 31 marzo 1993 per l'anno successivo, è stabilito, sulla base del volume di carburante erogato nell'anno precedente, l'ammontare del credito attribuibile per ciascun litro erogato. Il credito d'imposta non compete per il volume di carburante erogato superiore ai 10 milioni di litri.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano ai versamenti delle imposte sui redditi dovuti a titolo di acconto per il periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'eccedenza del credito di imposta determinato ai sensi del comma 2 e non assorbita in sede di versamento della prima rata di tali acconti può essere scomputata, oltre che in sede di versamento della seconda rata degli acconti e del saldo, anche in occasione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto da effettuare successivamente al 1° giugno 1992.

4. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabilite le modalità per la esposizione nella dichiarazione dei redditi del credito di imposta utilizzato, nonché per i relativi controlli e per le comunicazioni al Ministero del tesoro al fine delle conseguenti contabilizzazioni.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 50 miliardi per l'anno 1992 e a lire 100 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Interventi per la ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti».

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, commi 1 e 3, pari a lire 7.500 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento «Rimborso dei crediti d'imposta (regolazione debitoria) ed eliminazione della ritenuta sugli interessi dei conti interbancari».

2. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 1, comma 3, relativamente alla quota interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 975 miliardi a decorrere dall'anno 1993, e alle minori entrate derivanti dall'attuazione dell'articolo 1, comma 11, al netto del maggior gettito rinveniente dall'applicazione della ritenuta relativa agli interessi sui titoli di Stato, valutato in lire 600 miliardi per l'anno 1993 ed in lire 100 miliardi a decorrere dal 1994, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni per gli anni 1993 e 1994 dell'accantonamento di cui al comma 1.

3. Alle minori entrate derivanti, rispettivamente, dall'esonero dal pagamento della soprattassa di cui all'articolo 4 e dalla detrazione, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dell'incentivo di cui all'articolo 5, valutate complessivamente in lire 143 miliardi per il 1992, in lire 106 miliardi per il 1993 ed in lire 159 miliardi per il 1994, si provvede con le maggiori entrate recate dai predetti articoli 4 e 5.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

FORMICA, *Ministro delle finanze*

CARLI, *Ministro del tesoro*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

BODRATO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

PRANDINI, *Ministro dei lavori pubblici*

RUFFOLO, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0339

DECRETO-LEGGE 26 maggio 1992, n. 299.

Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni concernenti l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale, la proroga del funzionamento del Comitato interministeriale di coordinamento per gli accordi di Osimo il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero e della partecipazione italiana al programma Eureka, nonché relative all'attività dell'Agenzia spaziale italiana;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 maggio 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro, per gli italiani all'estero e l'immigrazione e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

Presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale

1. Per l'organizzazione della presidenza italiana dell'Unione dell'Europa Occidentale (UEO) dal 1° luglio 1992 al 30 giugno 1993 è istituita per la durata massima di ventiquattro mesi una delegazione nominata con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri del tesoro e della difesa.

2. Per la composizione e il funzionamento della delegazione si applica l'articolo 2, commi secondo, terzo, quarto e quinto, della legge 5 giugno 1984, n. 208. Per lo svolgimento delle attività connesse alla presidenza e per la gestione delle relative spese, che gravano sullo stato di previsione del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni dei commi secondo, terzo, quarto e quinto dell'articolo 1 della citata legge n. 208.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 3.800 milioni per il 1992 e in lire 1.225 milioni per il 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Art. 2.

Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo

1. Il Ministero degli affari esteri è autorizzato a provvedere agli studi di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 100, e alle attività di ricerca e di promozione scientifica e culturale connesse, sino alla concorrenza della somma di lire 1.500 milioni per l'anno 1992.

2. Le funzioni del Comitato interministeriale di coordinamento per l'esecuzione degli accordi di Osimo e della relativa segreteria, di cui all'articolo 7 della legge 14 marzo 1977, n. 73, già prorogate fino al 31 dicembre 1991 con l'articolo 14 della legge 20 maggio 1991, n. 158, possono essere svolte fino al 31 dicembre 1992, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 3, commi terzo e quarto, della legge 22 dicembre 1982, n. 960. Per consentire il funzionamento del Comitato è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1992.

3. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, pari a lire 1.600 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stan-

ziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

Art. 3.

Elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero

1. È autorizzata la spesa di lire 850 milioni per il finanziamento delle elezioni del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), di cui all'articolo 3 della legge 6 novembre 1989, n. 368.

2. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi vari di competenza del Ministero degli affari esteri».

Art. 4.

Programma Eureka

1. La partecipazione italiana alle attività organizzative riguardanti il programma Eureka è autorizzata secondo le modalità previste dal «Memorandum d'intesa tra i Membri di Eureka» del 30 giugno 1986.

2. Al maggior onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 400 milioni per l'anno 1992 e lire 200 milioni annui a partire dal 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Art. 5.

Disposizioni sull'Agenzia spaziale italiana

1. L'Agenzia spaziale italiana (ASI) succede al Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) nei rapporti relativi alle attività svolte dall'European space agency (ESA) e in particolare negli obblighi derivanti al Governo italiano dalla legge 26 luglio 1978, n. 574, di ratifica ed esecuzione dell'accordo, e relativi allegati, fra la Repubblica italiana e l'Organizzazione europea di ricerche spaziali (ESRO), riguardante l'Istituto europeo di ricerche spaziali (ESRIN), firmato a Roma il 23 giugno 1970.

2. Il CNR adotterà i provvedimenti ed espleterà le attività necessarie per il trasferimento all'ASI delle aree delimitate e individuate dalla planimetria di cui all'allegato I della legge 26 luglio 1978, n. 574, che saranno concesse all'ESRIN in base alle modalità già previste dalla nota al detto accordo fra la Repubblica italiana e la ESRO.

3. L'ASI ha facoltà, previa specifica autorizzazione da concedersi con decreto dei Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ed entro il limite ivi stabilito, di ricorrere al mercato finanziario per le esigenze della sua gestione, quali derivano dal corrente piano pluriennale approvato dal CIPE. Le quote di ammortamento o comunque di rimborso gravano sul contributo statale annuale.

4. Per far fronte agli oneri internazionali derivanti dalla partecipazione italiana al progetto Scirocco, il Centro italiano ricerche aerospaziali (CIRA S.p.a.) ha facoltà di ricorrere al mercato finanziario secondo le modalità ed entro il limite indicato nel comma 3.

5. Gli organismi cui compete la realizzazione dei laboratori di luce di sincrotrone di Trieste e di Grenoble possono far ricorso al mercato finanziario, entro il limite del concorso statale alle due iniziative, indicato nella delibera del CIPE in data 30 maggio 1991. L'autorizzazione è concessa, previa valutazione delle effettive esigenze, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica.

Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 maggio 1992

Il Presidente supplente della Repubblica
SPADOLINI

ANDREOTTI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

DE MICHELIS, *Ministro degli affari esteri*

CIRINO POMICINO, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CARLI, *Ministro del tesoro*

BONIVER, *Ministro per gli italiani all'estero e l'immigrazione*

RUBERTI, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTELLI

92G0340

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 30 aprile 1992.

Modificazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 riguardante la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991-93 per il personale del comparto delle «regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni».

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge-quadro sul pubblico impiego 29 marzo 1983, n. 93;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68, concernente la determinazione e la composizione dei comparti di contrattazione collettiva nel pubblico impiego, che, nell'art. 4, definisce la composizione del comparto di contrattazione collettiva riguardante il personale delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395 (recettivo dell'accordo intercompartimentale per il triennio 1988-90), che nell'art. 8 definisce i criteri di riferimento da utilizzare dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica per la determinazione della maggiore rappresentatività sul piano nazionale delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali, e che nell'art. 9 attribuisce alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica il compito di provvedere entro il primo trimestre di ogni triennio, sentite le confederazioni e le organizzazioni sindacali interessate, alla ripartizione delle aspettative sindacali per ciascun comparto di contrattazione collettiva di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 5 marzo 1986, n. 68;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, contenente il regolamento per il recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale per il triennio 1988-90 concernente il personale del comparto delle regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti, dei comuni, delle province, delle comunità montane, loro consorzi o associazioni;

Visti gli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 che hanno dettato nuove disposizioni in materia di aspettative sindacali relativamente al personale ricompreso nell'ambito del comparto «regioni-enti locali» in precedenza indicato;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 260 del 6 novembre 1991, contenente la ripartizione del contingente delle aspettative sindacali per il triennio 1991/1993 per il personale del comparto delle «regioni e degli enti pubblici non economici da esse dipendenti dei comuni , delle province, delle comunità montane o associazioni»;

Visto il comma 7 del citato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, secondo il quale «eventuali modifiche, in forma compensativa, alla ripartizione tra gli enti delle aspettative sindacali di cui al comma 5 sono richieste dalle confederazioni o organizzazioni sindacali interessate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica che provvede, sentite le associazioni, le unioni e la conferenza di cui al comma 4 interessati, anche in ordine alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire»;

Visto il comma 8 del menzionato art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, secondo il quale l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti delle regioni «provvedono a redistribuire tra tutti gli enti rappresentati gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione del presente articolo»;

Visto l'art. 17, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 1992, n. 11, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992, non convertito in legge;

Visto l'art. 21, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233, contenente disposizioni urgenti in materia di finanza locale per il 1992;

Viste le richieste: *A)* della Organizzazione sindacale CISL/Funzione pubblica/SAL n. 2346 del 12 novembre 1991 e n. 2473 del 29 novembre 1991 (quest'ultima rettificativa della precedente); *B)* della confederazione sindacale UIL n. 1144/91/LL/gc del 22 novembre 1991 e n. 1321/91/LL/gc del 17 dicembre 1991 (quest'ultima rettificativa di quella precedente); *C)* della organizzazione sindacale UIL/Enti locali n. 2505/FL/gp del 25 novembre 1991, n. 2648/RS/gp del 20 dicembre 1991 e n. 613/RS/gp del 20 marzo 1992 (queste ultime rettificative delle precedenti); *D)* della organizzazione sindacale CUSPEL/Federazione nazionale professionisti enti locali n. 334 del 29 novembre 1991; *E)* della organizzazione sindacale CGIL/Funzione pubblica/Enti locali n. 6262 del 9 dicembre 1991 e n. 1382/92 del 23 marzo 1992 (quest'ultima rettificativa di quella precedente); *F)* della confederazione sindacale CGIL n. B/66/Ad del 20 gennaio 1992;

Tenuto conto che, con le richieste specificate nel punto precedente, le sopra indicate confederazioni ed organizzazini sindacali chiedono, ai sensi del citato comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, una diversa distribuzione «in forma compensativa» delle quote del contingente delle aspettative sindacali retribuite ad esse rispettivamente assegnate, per il triennio 1991/1993, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 nell'ambito delle «articolazioni settoriali» del comparto «regioni-enti locali»;

Considerato che, con le richieste di cui ai punti precedenti, le predette confederazioni ed organizzazioni sindacali chiedono, in particolare, che — sulla base del citato comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 — le quote di aspettative sindacali ad esse rispettivamente e complessivamente attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio

dei Ministri 6 settembre 1991 per l'intero comparto «regioni-enti locali» siano «compensate» tra le diverse «articolazioni settoriali» di detto comparto (cioè non conteggiate in una «articolazione settoriale» e trasferite a carico di altra «articolazione settoriale») e siano, quindi, attribuite nel seguente modo:

A) Organizzazione sindacale CISL/Funzione pubblica/SAL (n. 335 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesta la diminuzione a n. 227 delle 265 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 38;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesto l'aumento a n. 78 delle 28 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 50;

3) «Articolazione settoriale - Comunità montane»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 3 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

4) «Articolazione settoriale - Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»: è richiesto l'aumento a n. 5 delle 4 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

5) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesta la diminuzione a n. 21 delle 31 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 10;

6) «Articolazione settoriale - Istituti autonomi case popolari»: è richiesta la diminuzione a n. 0 delle 3 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 3;

7) «Articolazione settoriale - Consorzi per le aree di sviluppo industriale»: non è richiesta alcuna modifica dell'unica aspettativa sindacale attribuita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991.

B) Confederazione sindacale UIL (n. 18 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesta la diminuzione a n. 9 delle 14 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 5;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesto l'aumento a n. 3 delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

3) «Articolazione settoriale - Comunità montane»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

4) «Articolazione settoriale - Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

5) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesto l'aumento a n. 6 delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 4;

6) «Articolazione settoriale - Istituti autonomi case popolari»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

7) «Articolazione settoriale - Consorzi per le aree di sviluppo industriale»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991.

C) Organizzazione sindacale UIL/Enti locali (n. 296 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesta la diminuzione a n. 211 delle 233 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 22;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesto l'aumento a n. 60 delle 28 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 32;

3) «Articolazione settoriale - Comunità montane»: è richiesta la non assegnazione dell'unica aspettativa sindacale attribuita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibile per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

4) «Articolazione settoriale - Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»: non è richiesta alcuna modifica dell'unica aspettattiva sindacale attribuita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

5) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesta la diminuzione a n. 21 delle 31 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 10;

6) «Articolazione settoriale - Istituti autonomi case popolari»: è richiesto l'aumento a 3 delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

7) «Articolazione settoriale - Consorzi per le aree di sviluppo industriale»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991.

D) Organizzazione sindacale CUSPEL (n. 6 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesto l'aumento a n. 6 delle 4 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 2;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesta la non assegnazione dell'unica aspettativa sindacale attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibile per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

3) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesta la non assegnazione dell'unica aspettativa sindacale attribuita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibile per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

E) Organizzazione sindacale CGIL/Funzione pubblica/Enti locali (n. 340 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesta la diminuzione a n. 259 delle 272 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 13;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesto l'aumento a n. 49 delle 29 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 20;

3) «Articolazione settoriale - Comunità montane»: è richiesto l'aumento a 3 delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

4) «Articolazione settoriale - Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

5) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesta la diminuzione a n. 23 delle 32 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 9;

6) «Articolazione settoriale - Istituti autonomi case popolari»: è richiesto l'aumento a n. 4 delle 2 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 2;

7) «Articolazione settoriale - Consorzi per le aree di sviluppo industriale»: è richiesta la non assegnazione dell'unica aspettativa sindacale attribuita con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1.

F) Confederazione sindacale CGIL (n. 42 aspettative sindacali complessivamente assegnate nel comparto con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991):

1) «Articolazione settoriale - Comuni»: è richiesta la diminuzione a n. 27 delle 35 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in aumento nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 8;

2) «Articolazione settoriale - Province»: è richiesto l'aumento a n. 9 delle 3 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 6;

3) «Articolazione settoriale - Comunità montane»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

4) «Articolazione settoriale - Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura»: è richiesto l'aumento a n. 1 delle 0 aspettative sindacali previste dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

5) «Articolazione settoriale - Regioni»: è richiesto l'aumento a n. 5 delle 4 aspettative sindacali attribuite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, restandone così disponibili per la «compensazione» in diminuzione nelle altre «articolazioni settoriali» del comparto n. 1;

6) «Articolazione settoriale - Istituti autonomi case popolari»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

7) «Articolazione settoriale - Consorzi per le aree di sviluppo industriale»: non è richiesta alcuna modifica del numero delle 0 aspettative sindacali previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

Rilevato che a seguito delle riportate richieste delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali in precedenza indicate resta, quindi, invariata la quota del contingente complessivo delle aspettative sindacali (n. 1.100) ad esse rispettivamente assegnate nel comparto «regioni-enti locali» con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 (in relazione al grado di rappresentatività per ciascuna delle stesse accertato, in base alla vigente normativa in materia, nell'intero comparto e tenuto conto delle «diverse intese» intervenute tra le organizzazioni sindacali di categoria CGIL-CISL-UIL), in quanto le richieste di «compensare» le rispettive aspettative sindacali in diminuzione in alcune «articolazioni settoriali» con le rispettive aspettative sindacali in aumento in altre «articolazioni settoriali» del comparto «regioni-enti locali» non modificano il totale delle quote complessive del contingente di aspettative sindacali rispettivamente attribuite alle predette confederazioni (n. 110) ed organizzazioni sindacali (n. 990) con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

Sentite, ai sensi del comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, l'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti delle regioni, con le note della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica n. 30539/8.0.249.8 dell'11 dicembre 1991, n. 30636/8.0.249.8, n. 30637/8.0.249.8, n. 30638/8.0.249.8, n. 30639/8.0.249.8, tutte del 13 dicembre 1991, n. 83464/8.0.249.8 del 23 dicembre 1991, n. 30738/8.0.249.8 del 7 gennaio 1992, n. 31481/8.0.249.8 del 13 gennaio 1992, n. 31481/8.0.249.8 del 20 gennaio 1992, n. 87190/8.93.5 del 31 marzo 1992 e n. 34541/8.0.249.8 del 31 marzo 1992;

Ritenuto di dover provvedere — in applicazione del citato comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990 — in merito alle richieste «in forma compensativa» indicate in precedenza, avanzate dalle citate confederazioni ed organizzazioni sindacali, procedendo, altresì, ai sensi dello stesso comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990, «alla individuazione degli oneri finanziari da redistribuire» ed alla definizione delle modalità e delle procedure che dovranno essere seguite a tali fini a norma del comma 8 dello stesso art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 333/1990;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 1991, concernente la delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro per la funzione pubblica;

Decreta:

Art. 1.

1. In applicazione del comma 7 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, l'art. 5, unico comma, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 (indicato in preambolo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 del 6 novembre 1991) è sostituito dal seguente:

«Il contingente complessivo delle 1.100 aspettative sindacali — ripartito nei precedenti articoli del presente decreto per la globalità delle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali» tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale aventi titolo in base alla vigente normativa — è, ai sensi del comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333, ulteriormente ripartito tra le stesse confederazioni ed organizzazioni sindacali, nell'ambito delle seguenti «articolazioni settoriali» del comparto «regioni-enti locali», tenendo conto della specificità di alcune particolari categorie operanti soltanto in talune delle indicate articolazioni settoriali (comuni: SULPM; camere di commercio: SNALCC) e nel rispetto del rapporto proporzionale del grado di rappresentatività sindacale delle predette confederazioni ed organizzazioni sindacali ottenuto in base ai dati forniti dalle amministrazioni ed enti ricompresi nel comparto «regioni-enti locali», nonché delle «diverse intese» intervenute tra le organizzazioni sindacali di categoria CGIL, CISL, UIL, di cui in preambolo, e delle richieste «in forma compensativa», riportate nel preambolo del presente decreto, delle confederazioni sindacali CGIL ed UIL, nonché delle organizzazioni sindacali CISL/Funzione pubblica/SAL, CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CUSPEL/Federazione nazionale professionisti enti locali e UIL/Enti locali (sub colonna 1 per ciascuna «articolazione settoriale» è riportata la ripartizione delle aspettative sindacali effettuata con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 e sub colonna 2 è riportata per ciascuna «articolazione settoriale» la nuova ripartizione delle aspettative sindacali operata a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali interessate):

1) COMUNI - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 867 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 783 a seguito della richiesta «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/FP/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali e delle confederazioni sindacali CGIL e UIL.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 87 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 74 a seguito della richiesta «in forma compensativa» delle confederazioni sindacali CGIL e UIL):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	n. 35	n. 27
CISL: aspettative sindacali.	» 28	» 28
UIL: aspettative sindacali	» 14	» 9
CIDA: aspettative sindacali	» 1	» 1
CISNAL: aspettative sindacali. . .	» 2	» 2
CISAL: aspettative sindacali. . . .	» 3	» 3
CONFSAL: aspettative sindacali .	» 3	» 3
CONFEDIR: aspettative sindacali	» 1	» 1
Totale . . .	n. 87	n. 74

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 780 attribuite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 708 attribuite a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica Enti locali: aspettative sindacali.	n. 272	n. 259
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 265	» 227
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 233	» 211
CONFEDIR (per la componente DIREL): aspettative sindacali. .	» 1	» 1
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali	» 0	» 0
SULPM: aspettative sindacali . . .	» 5	» 5
CUSPEL: aspettative sindacali	» 4	» 6
Totale . . .	n. 780	n. 709
Totale aspettative sindacali «comuni»	n. 867	n. 783

2) PROVINCE - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 95 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 203 a seguito delle richieste di modifica «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali e delle confederazioni sindacali CGIL e UIL.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 9 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 16 a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle confederazioni sindacali CGIL e UIL):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	n. 3	n. 9
CISL: aspettative sindacali.	» 4	» 4
UIL: aspettative sindacali	» 2	» 3
CIDA: aspettative sindacali		—
CISNAL: aspettative sindacali. . .		
CISAL: aspettative sindacali. . . .	-	—
CONFSAL: aspettative sindacali .		—
CONFEDIR: aspettative sindacali		
Totale . . .	n. 9	n. 16

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 86 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 187 a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica Enti locali: aspettative sindacali.	n. 29	n. 49
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 28	» 78
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 28	» 60
CONFEDIR (per la componente DIREL): aspettative sindacali. .		
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali		
CUSPEL: aspettative sindacali . .		
Totale . . .	n. 86	n. 187
Totale aspettative sindacali «province»	n. 95	n. 203

3) COMUNITÀ MONTANE - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 7 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 7 a seguito delle richieste di modifica «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali e UIL/Enti locali.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 1 confermate, non essendo state formulate richieste di modifiche «in forma compensativa» dalle confederazioni sindacali interessate);

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	—	—
CISL: aspettative sindacali.	n. 1	n. 1
UIL: aspettative sindacali	—	—
CIDA: aspettative sindacali	—	—
CISNAL: aspettative sindacali. . .	—	—
CISAL: aspettative sindacali. . . .	—	—
CONFSAL: aspettative sindacali .	—	—
CONFEDIR: aspettative sindacali	—	—
Totale . . .	n. 1	n. 1

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 6 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 6 a seguito della richiesta «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali e UIL/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali: aspettative sindacali.	n. 2	n. 3
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 3	» 3
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 1	» 0
CONFEDIR (per la componente DIREL): aspettative sindacali. .	—	—
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali	—	—
CUSPEL: aspettative sindacali . .	—	—
Totale . . .	n. 6	n. 6
Totale aspettative sindacali «comunità montane»	n. 7	n. 7

4) CAMERE DI COMMERCIO, INDUSTRIA, AGRICOLTURA ED ARTIGIANATO - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 12 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 14 a seguito della richiesta «in forma compensativa» della confederazione sindacale CGIL e della organizzazione sindacale CISL/Funzione pubblica/SAL.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 2 a seguito della richiesta «in forma compensativa» della confederazione sindacale CGIL):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	—	n. 1
CISL: aspettative sindacali.	n. 1	» 1
UIL: aspettative sindacali	—	—
CIDA: aspettative sindacali	—	—
CISNAL: aspettative sindacali. . .	—	—
CISAL: aspettative sindacali. . . .	—	—
CONFSAL: aspettative sindacali .	—	—
CONFEDIR: aspettative sindacali	—	—
Totale . . .	n. 1	n. 2

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 11 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 12 a seguito della richiesta «in forma compensativa» della organizzazione sindacale CISL/Funzione pubblica/SAL):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali: aspettative sindacali.	n. 2	n. 2
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 4	» 5
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 1	» 1
CONFEDIR (per la componente DIREL): aspettative sindacali. .	—	—
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali	—	—
SNALCC: aspettative sindacali . .	» 4	» 4
CUSPEL: aspettative sindacali . .	—	—
Totale . . .	n. 11	n. 12
Totale aspettative sindacali «camere di commercio»	n. 12	n. 14

5) REGIONI - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 108 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 83 a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle confederazioni sindacali CGIL e UIL e delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 11 assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 16 a seguito della richiesta «in forma compensativa» delle confederazioni sindacali CGIL e UIL):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	n. 4	n. 5
CISL: aspettative sindacali	» 5	» 5
UIL: aspettative sindacali	» 2	» 6
CIDA: aspettative sindacali	-	—
CISNAL: aspettative sindacali. . .		—
CISAL: aspettative sindacali. . . .	-	—
CONFSAL: aspettative sindacali .		—
CONFEDIR: aspettative sindacali	—	-
Totale . . .	n. 11	n. 16

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali:

n. 97 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 67 a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali e CISL/Funzione pubblica/SAL, CUSPEL e UIL/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali: aspettative sindacali.	n. 32	n. 23
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali .	» 31	» 21
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 31	» 21
CONFEDIR (per la componente DIRER): aspettative sindacali .	» 2	» 2
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali		
CUSPEL: aspettative sindacali	» 1	—
Totale . . .	n. 97	n. 67
Totale aspettative sindacali «regioni»	n. 108	n. 83

6) ISTITUTI AUTONOMI CASE POPOLARI - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 9 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 9 a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL e UIL/Enti locali.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 1 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 1 confermate, non essendo state formulate richieste di modifica «in forma compensativa» dalle Confederazioni sindacali interessate):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	—	—
CISL: aspettative sindacali.	n. 1	n. 1
UIL: aspettative sindacali	—	—
CIDA: aspettative sindacali	—	—
CISNAL: aspettative sindacali. . .	—	—
CISAL: aspettative sindacali. . . .	—	—
CONFSAL: aspettative sindacali .	—	-
CONFEDIR: aspettative sindacali	—	—
Totale . . .	n. 1	n. 1

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali:

n. 8 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 8 a seguito della richiesta «in forma compensativa» delle organizzazioni sindacali CGIL/Funzione pubblica/Enti locali, CISL/Funzione pubblica/SAL e UIL/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali: aspettative sindacali.	n. 2	n. 4
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 3	
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	» 2	» 3
CONFEDIR (per la componente DIRER): aspettative sindacali .	—	—
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali	—	—
CUSPEL: aspettative sindacali . .	—	—
Totale . . .	n. 8	n. 8
Totale aspettative sindacali «Istituti autonomi case popolari».	n. 9	n. 9

7) CONSORZI PER LE AREE DI SVILUPPO INDUSTRIALE - Quota aspettative sindacali assegnate:

n. 2 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 1 a seguito delle richieste di modifica «in forma compensativa» della organizzazione sindacale CGIL/Funzione pubblica/Enti locali.

Tale nuova quota è ripartita tra le confederazioni e le Organizzazioni sindacali aventi titolo nel modo seguente:

a) Confederazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 0 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 0 confermato, non essendo stata formulata alcuna richiesta di modifica «in forma compensativa» dalle Confederazioni sindacali interessate):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL: aspettative sindacali	—	—
CISL: aspettative sindacali.	—	—
UIL: aspettative sindacali	—	—
CIDA: aspettative sindacali	—	—
CISNAL: aspettative sindacali. . .	—	—
CISAL: aspettative sindacali. . . .	—	—
CONFSAL: aspettative sindacali .	—	—
CONFEDIR: aspettative sindacali	—	—
Totale . . .	n. 0	n. 0

b) Organizzazioni sindacali (aspettative sindacali assegnate:

n. 2 con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991;

n. 1 a seguito della richiesta di modifica «in forma compensativa» della Organizzazione sindacale CGIL/Funzione pubblica/Enti locali):

	Colonna 1	Colonna 2
CGIL/Funzione pubblica/Enti locali: aspettative sindacali.	n. 1	—
CISL/Funzione pubblica/SAL: aspettative sindacali	» 1	n. 1
UIL/Enti locali: aspettative sindacali	—	—
CONFEDIR (per la componente DIRER): aspettative sindacali .	—	—
CIDA/Enti locali: aspettative sindacali	—	—
CUSPEL: aspettative sindacali . .	—	—
Totale . . .	n. 2	n. 1
Totale aspettative sindacali «consorzi per le aree di sviluppo industriale»	n. 2	n. 1

	Colonna 1	Colonna 2
Totale generale aspettative sindacali attribuite nel comparto «Regioni-Enti locali alle confederazioni sindacali	n. 110	n. 110
Totale generale aspettative sindacali attribuite nel comparto «Regioni-Enti locali» alle organizzazioni sindacali	» 990	» 990
Totale generale aspettative sindacali nel comparto «Regioni-Enti locali»	» 1.100	» 1.100

Art. 2.

1. Ciascun gruppo di amministrazioni ed enti ricompreso nelle «articolazioni settoriali» del comparto «regioni enti-locali», indicato nel comma 5 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 e specificato nell'art. 1 del presente decreto, sopporta gli oneri finanziari conseguenti alla ripartizione del contingente complessivo delle aspettative sindacali operata tra le predette «articolazioni settoriali» con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991 e riportata nuovamente sub colonne 1 del citato art. 1 del medesimo presente decreto.

2. Ciascun gruppo di amministrazioni ed enti ricompreso nelle «articolazioni settoriali» del comparto «regioni enti-locali» per il quale — a seguito delle richieste in «forma compensativa» riportate in preambolo delle citate confederazioni ed organizzazioni sindacali e per effetto del disposto dell'art. 1 del presente decreto, che opera sub colonne 2 la nuova ripartizione delle aspettative sindacali a seguito delle richieste «in forma compensativa» delle confederazioni e delle organizzazioni sindacali interessate — si è verificata una diminuzione delle quote di aspettative sindacali originariamente assegnate con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, è tenuto a corrispondere a ciascun gruppo di amministrazioni ed enti ricompresi nelle «articolazioni settoriali» per il quale si è verificato invece un aumento delle aspettative sindacali originariamente assegnate con il citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 settembre 1991, il corrispettivo finanziario conseguente al maggiore onere che verrà a gravare sui rispettivi bilanci di tali ultimi gruppi di amministrazioni ed enti a seguito del disposto di cui all'art. 1 del presente decreto.

3. Alle operazioni contabili ed ai rispettivi trasferimenti ed acquisizioni di fondi a seguito del disposto di cui al comma 2 del presente articolo provvedono, con le modalità indicate nell'art. 3, l'ANCI per la «articolazione settoriale-comuni», l'UPI per la «articolazione settoriale-province», l'UNCEM per l'«articolazione settoriale-

Comunità montane», l'Unioncamere per l'«articolazione settoriale-Camere di commercio» e la conferenza dei presidenti delle regioni per le «articolazioni settoriali» «regioni», «istituti autonomi case popolari» e «consorzi per le aree di sviluppo industriale».

Art. 3.

1. L'ANCI, l'UPI, l'UNCEM, l'Unioncamere e la conferenza dei presidenti delle regioni provvedono in una apposita conferenza di servizi — da tenersi annualmente con la partecipazione anche di rappresentanti del Ministero del tesoro e del Ministero dell'interno — a redistribuire, per ciascun anno precedente, tra tutti gli enti rispettivamente rappresentati, gli oneri finanziari conseguenti all'applicazione degli articoli 1 e 2 del presente decreto, utilizzando all'uopo — ai fini delle disposizioni di cui al comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 333 — le procedure e gli strumenti contabili previsti dai rispettivi vigenti sistemi ordinamentali ed applicando, altresì — per quanto attiene agli specifici aspetti relativi alle «articolazioni settoriali» «comuni», «province» e «comunità montane» — le disposizioni di cui all'art. 21, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 1992, n. 233.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la funzione pubblica
GASPARI

Registrato alla Corte dei conti il 13 maggio 1992
Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 351

92A2417

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'AMBIENTE

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Calabria (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale del Pollino e del Parco nazionale dell'Aspromonte.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago Toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando tre settori di intervento;

Visto il Programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni;

Atteso inoltre che sul cap. 7408, categoria XII del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la istituzione ed il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale dell'Aspromonte è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2.300 milioni nei confronti della regione Calabria ove è prevista la sede legale del suddetto ente a valere sulla indicata somma complessiva di lire 14.000 milioni;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Calabria per l'attuazione, nella medesima regione, del Programma generale protezione della natura (Pronac), nonché per l'avvio della gestione relativa al Parco nazionale dell'Aspromonte mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. 1989-91, per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Calabria e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 7.574 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Calabria, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 5.274 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 5.274 milioni, così ripartiti: quanto a lire 4.200 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7406 e quanto a lire 1.074 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7408.

2. Il trasferimento alla regione Calabria della predetta somma complessiva di lire 5.274 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Art. 3.

Spese per l'avvio della gestione del Parco nazionale dell'Aspromonte

1. È impegnata la somma di lire 2.300 milioni per le spese necessarie all'istituzione ed al primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale dell'Aspromonte, secondo quanto stabilito dalla citata intesa di programma e a valere sulle disponibilità del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991.

2. Al trasferimento della predetta somma si provvederà con successivo decreto secondo quanto previsto dalla intesa di programma con la regione Calabria citata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 334

ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE CALABRIA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale del Pollino

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
200	interventi di riqualificazione ambientale nell'area del Pollino	2.000	500
201	Creazione di un centro di servizi nell'area del Parco nazionale del Pollino	3.200	2.500
202	Corsi di informazione ed educazione ambientale per la conservazione delle aree di rilevante interesse naturalistico in Calabria	487	487
	Totale finanziamento concesso per il Parco nazionale del Pollino . . .		3.487

Interventi per il Parco nazionale dell'Aspromonte

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
202 D	Corsi di informazione ed educazione ambientale per la conservazione delle aree di rilevante interesse naturalistico in Calabria (nato dallo sdoppiamento del 202)	487	487
204	Parco dell'Aspromonte: infrastrutturazione primaria turistica	1.498	1.300
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac per il Parco nazionale dell'Aspromonte . . .		1.787
	Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'Ente parco		2.300
	Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione per il Parco nazionale dell'Aspromonte . . .		4.087
	Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione . . .		7.574

92A2423

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Basilicata (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale del Pollino.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, ed in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota 4/RIS del 31 luglio 1991, ed i successivi atti istruttori secondo i quali tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la istituzione ed il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale del Pollino è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2.300 milioni nei confronti della regione Basilicata ove è prevista la sede legale del suddetto ente a valere sulla indicata somma complessiva di lire 14.000 milioni;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 18 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Basilicata per l'attuazione, nella medesima regione, del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale,

nonché l'avvio della gestione relativa al Parco nazionale del Pollino mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Basilicata e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 7.956 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Basilicata, stipulata a Roma il 18 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 5.656 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 5.656 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7406.

2. Il trasferimento alla regione Basilicata della predetta somma complessiva di lire 5.656 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Art. 3.

Spese per l'avvio della gestione del Parco nazionale del Pollino

1. È impegnata e trasferita alla regione Basilicata la somma di lire 2.300 milioni destinata alle spese per l'istituzione ed al primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale del Pollino, secondo quanto stabilito dalla citata intesa di programma e a valere sulle disponibilità del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991.

2. Al trasferimento della predetta somma si provvederà con successivo decreto secondo quanto previsto dalla intesa di programma con la regione Basilicata citata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 333

ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE BASILICATA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale del Pollino

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
87	Progetto di riqualificazione e tutela ambientale del Parco del Pollino (1° lotto)	1.996	1.996
88	Gli anni verdi del Pollino	1.000	1.000
129	Proposta di intervento per la produzione, valorizzazione, commercializzazione di oggetti di artigianato artistico tipico del Pollino	2.500	1.330
203	Centro di commercializzazione e tipicizzazione dei prodotti agricoli e zootecnici del Parco del Pollino	2.500	1.330
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac		5.656
	Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente parco		2.300
	Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione		7.956

92A2424

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Marche (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la istituzione ed il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale dei Monti Sibillini è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 2.300 milioni nei confronti della regione Marche ove è prevista la sede legale del suddetto ente a valere sulla indicata somma complessiva di lire 14.000 milioni;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Marche per l'attuazione, nella medesima del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco nazionale dei Monti Sibillini mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Marche e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 11.250 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Marche, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguandia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 8.950 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 8.950 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7406.

2. Il trasferimento alla regione Marche della predetta somma complessiva di lire 8.950 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Art. 3.

Spese per l'avvio della gestione del Parco nazionale dei Monti Sibillini

1. È impegnata la somma di lire 2.300 milioni destinata alle spese per l'istituzione ed il primo funzionamento dell'ente di gestione del Parco nazionale dei Monti Sibillini, secondo quanto stabilito dalla citata intesa di programma e a valere sulle disponibilità del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991.

2. Al trasferimento della predetta somma si provvederà con successivo decreto secondo quanto previsto dalla intesa di programma citata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 332

ALLEGATO A

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE MARCHE - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale dei Monti Sibillini

Riferimento prot. CIS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
59	Recupero ambientale dell'area attraversata dalla strada provinciale Pintura di Bolognola-Forcella del Fargno I lotto funzionale	1.900	1.900
66	Creazione di aree di rispetto per sorgenti ricadenti nel territorio del Parco nazionale dei Monti Sibillini	2.000	2.000
67	Ricostituzione ecosistemi naturali alterati dall'attività estrattiva effettuata all'interno del Parco nazionale dei Monti Sibillini nei comuni di Ussita, Bolognola, Acquacanina	1.850	1.850
75	Programma per l'educazione e l'informazione nel Parco dei Monti Sibillini	1.000	1.000
76	Realizzazione di audiovisivi per la promozione del Parco nazionale dei Monti Sibillini	978	900
108	Realizzazione del museo antropogeografico di Amandola	1.300	1.300
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac . . .		8.950
	Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente parco		2.300
	Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione . . .		11.250

92A2425

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Umbria (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale dei Monti Sibillini.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un Programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce per finalità, oggetto, modalità di attuazione - - l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Umbria per l'attuazione nella medesima del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A. per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Umbria e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 4.230 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Umbria, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 4.230 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 4.230 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7406.

2. Il trasferimento alla regione Umbria della predetta somma complessiva di lire 4.230 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 331

ALLEGATO A

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE UMBRIA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale dei Monti Sibillini

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
126	Centro servizi turistici in località Forca Canapine	2.800	2.280
166	Informazione, educazione, formazione ambientale nel Parco nazionale dei Monti Sibillini	881	800
170	Primi interventi per la vigilanza del Parco dei Monti Sibillini	1.150	1.150
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac		4.230

92A2426

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Sardegna (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale del Golfo di Orosei.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un Programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese

del programma triennale sono ammissibili al finanziamento con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7408, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Sardegna per l'attuazione nella medesima del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Sardegna e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 1.300 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Sardegna, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 1.300 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 1.300 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7408.

2. Il trasferimento alla regione Sardegna della predetta somma complessiva di lire 1.300 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 329

ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE SARDEGNA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale del Golfo di Orosei

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
157	Attivazione del parco marino del Golfo di Orosei-Capo monte Santu (B3, C, c8, c7, d10) (formazione, creazione centro e informazione)	1.300	1.300
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac . . .		1.300

92A2427

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Toscana (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e al Parco nazionale delle Foreste casentinesi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un Programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7408, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente risulta iscritta in conto residui la somma di lire 10.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, e i successivi atti istruttori secondo i quali tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Visto il comma 9 dell'art. 35 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, che autorizza per l'anno 1991 la spesa di lire 14.000 milioni per la istituzione ed il primo funzionamento dei parchi nazionali previsti dalla lettera *c)* del comma 1 dell'art. 18 della legge 11 marzo 1988, n. 67, e dell'art. 10 della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Visto che per consentire l'istituzione e il primo funzionamento degli enti di gestione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e del Parco nazionale del Monte Falterona-Campigna-Foreste casentinesi è opportuno effettuare il trasferimento della somma di lire 4.600 milioni nei confronti della regione Toscana ove sono previste le sedi legali dei suddetti enti, a valere sulla indicata somma complessiva di lire 14.000 milioni;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Toscana per l'attuazione nella medesima del Programma generale protezione della nature (Pronac). finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, nonché l'avvio della gestione relativa al Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e al Parco nazionale del Monte Falterona-Campigna-Foreste casentinesi mediante l'utilizzo della quota parte delle risorse di cui all'art. 35, comma 9, della legge 6 dicembre 1991, n. 394;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Toscana e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 12.226 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Toscana, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 7.626 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 7.626 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7408.

2. Il trasferimento alla regione Toscana della predetta somma complessiva di lire 7.626 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Art. 3.

Spese per l'avvio della gestione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e del Parco nazionale delle Foreste casentinesi.

1. È impegnata la somma di lire 4.600 milioni destinata alle spese per l'istituzione ed il primo funzionamento degli enti di gestione del Parco nazionale dell'Arcipelago toscano e del Parco nazionale delle Foreste casentinesi, secondo quanto stabilito dalla citata intesa di programma e a valere sulle disponibilità del cap. 1706 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1991.

2. Al trasferimento della predetta somma si provvederà con successivo decreto secondo quanto previsto dalla intesa di programma con la regione Toscana citata nelle premesse.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 328

ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE TOSCANA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
175 +	Salvaguardia mediante interventi conservativi di tipo forestale in aree di rilevanza storico-naturalistiche-paesaggistiche (vedi prog. 142)	1.000	1.000
176 +	Informazione, educazione e formazione su aspetti ambientali, culturali, storici e tradizionali (vedi prog. 143)	1.000	1.000
177 + /205	Realizzazione di strutture organizzative del Parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste casentinesi - Comune di Pratovecchio	886	886(1)
177 + /206	Realizzazione di strutture e servizi destinati alla fruibilità del Parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste casentinesi - Comune di Stia	520	520
177 + /207	Realizzazione di strutture di accesso al Parco nazionale del Falterona, Campigna e Foreste casentinesi - Comune di Poppi	520	520

Totale finanziamento concesso sul programma Pronac . . .	3.9260
Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente parco.	2.300(2)
Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione per le Foreste casentinesi . . .	5.526

(1) Lire 700 milioni a valere sui fondi per l'istituzione dell'ente parco.
(2) Compresa la quota di lire 700 milioni di cui alla nota (1).

Interventi per il Parco nazionale dell'Arcipelago toscano

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
178	Valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico della popolazione residente, infrastrutture del Parco a Capraia	3.200	2.500
179	Valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti, infrastrutture del Parco sull'Arcipelago	2.800	1.900

Totale finanziamento concesso sul programma Pronac . . .	4.400
Fondi da trasferire per l'istituzione e il primo funzionamento dell'ente parco.	2.300
Totale dei finanziamenti da trasferire alla regione per l'Arcipelago toscano . . .	6.700

RIEPILOGO DEI FINANZIAMENTI DA TRASFERIRE ALLA REGIONE TOSCANA
(milioni di lire)

Finanziamenti da trasferire al Parco nazionale delle Foreste casentinesi	5.526
Finanziamenti da trasferire al Parco nazionale dell'Arcipelago toscano.	6.700
Totale finanziamenti da trasferire alla regione Toscana . . .	12.226

92A2428

DECRETO 31 dicembre 1991.

Ammissione al finanziamento degli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Emilia-Romagna (programma Pronac) relativamente al Parco nazionale delle Foreste casentinesi.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge 11 marzo 1988, n. 67, e in particolare, l'art. 18, comma 1, lettera *c)*, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, dei parchi nazionali del Pollino, delle Dolomiti Bellunesi, dei Monti Sibillini, e d'intesa con la regione Sardegna del parco marino del Golfo di Orosei;

Vista la legge 28 agosto 1989, n. 305, e in particolare l'art. 10, che prevede l'istituzione, con le procedure di cui all'art. 5 della legge 8 luglio 1986, n. 349, anche dei parchi nazionali delle Foreste casentinesi, dell'Arcipelago toscano e dell'Aspromonte;

Visto il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale, approvato con delibera CIPE 5 agosto 1988, che ripartisce le risorse finanziarie disponibili per l'istituzione di nuovi parchi nazionali, individuando i tre settori di intervento;

Visto il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale (P.T.T.A.), approvato con delibera CIPE 3 agosto 1990, che costituisce lo strumento fondamentale per la definizione del quadro di riferimento globale della politica ambientalistica, per l'impiego coordinato delle risorse finanziarie, per la scelta degli interventi prioritari e per la messa a punto delle procedure di attuazione della legge 28 agosto 1989, n. 305;

Considerato inoltre che tale quadro prevede un Programma generale finalizzato alla protezione della natura (Pronac), il quale definisce gli obiettivi generali e le caratteristiche degli interventi per attivare il funzionamento dei parchi nazionali in via d'istituzione, e costituisce — per finalità, oggetto, modalità di attuazione — l'integrazione e la continuazione degli interventi per l'istituzione dei nuovi parchi previsti dalla delibera CIPE del 5 agosto 1988;

Visto il citato programma triennale il quale prevede per il programma generale Pronac quattro settori prioritari di intervento:

a) conoscenza degli ecosistemi presenti nel parco, con particolare riferimento ai sistemi vegetazionali, ai popolamenti faunistici, alle emersioni geologiche ed a quelle marine presenti;

b) recupero, conservazione e tutela dell'ambiente, da realizzare mediante interventi connessi alle misure provvisorie di salvaguardia ed ai primi interventi di riqualificazione dell'ambiente degradato;

c) informazioni, educazione e formazione, in particolare dei giovani, sugli aspetti ambientali, culturali, storici tradizionali presenti nell'area del parco;

d) valorizzazione e promozione della fruibilità del parco e promozione dello sviluppo socio-economico delle popolazioni residenti;

Visti gli articoli 1 e 4 della legge 28 agosto 1989, n. 305, che prevedono, per l'attuazione del programma triennale per la tutela ambientale, la promozione da parte del Ministro dell'ambiente di apposite intese programmatiche con le singole regioni e province autonome, per l'impiego coordinato delle risorse ed in particolare per la definizione degli interventi da realizzarsi nel triennio, con finanziamento a carico dello Stato, delle regioni e degli altri soggetti partecipanti alle intese;

Vista l'integrazione della delibera CIPE 3 agosto 1990, approvata dal CIPE in data 30 luglio 1991, la quale modifica e sostituisce la delibera CIPE 5 agosto 1988 prevedendo a tal fine che i progetti relativi ai parchi nazionali presentati dalle regioni per l'attuazione del programma annuale 1988 e per l'attuazione delle intese del programma triennale sono ammissibili al finanziamento, con le procedure previste dal programma triennale 1989-91, utilizzando le risorse sia del programma triennale stesso che del programma annuale 1988;

Atteso che sul cap. 7406, categoria XII, del bilancio 1991 del Ministero dell'ambiente, a seguito delle variazioni apportate con il decreto del Ministro del tesoro del 29 ottobre 1991, registrato presso la Corte dei conti in data 29 novembre 1991, registro n. 39, foglio n. 331, elenco n. 631, risulta iscritta in conto residui la somma di lire 31.000 milioni;

Considerato che la commissione tecnico scientifica del Ministero dell'ambiente ha esaminato le istanze di finanziamento trasmesse dalle amministrazioni regionali secondo quanto indicato dal programma annuale 1988 e dal P.T.T.A. 1989-91 ed ha espresso il proprio parere, indicando il piano di ripartizione delle risorse finanziarie disponibili;

Vista la relazione della commissione tecnico scientifica pervenuta con nota n. 4/RIS del 31 luglio 1991, secondo cui tutte le proposte di intervento ammesse al finanziamento e riportate nell'allegato *A* alla predetta intesa sono conformi alle finalità del programma triennale per la tutela ambientale e ammissibili al finanziamento;

Vista l'intesa di programma sottoscritta in data 16 dicembre 1991 tra il Ministero dell'ambiente e la regione Emilia-Romagna per l'attuazione nella medesima del Programma generale protezione della natura (Pronac), finanziato con le risorse del programma annuale 1988 e del programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale;

Considerato inoltre che, in conformità a quanto previsto dal P.T.T.A., per la corretta attuazione degli interventi sopra indicati occorre assicurare la gestione

unitaria e coordinata delle risorse finanziarie, comprese quelle della regione Emilia-Romagna e degli altri soggetti pubblici e privati, e che quindi, a tal fine, è necessario trasferire alla regione la somma complessiva di lire 5.189 milioni, come previsto dall'intesa programmatica stessa;

Considerato infine che, il successivo trasferimento dei fondi ai soggetti titolari degli interventi, avverrà — secondo quanto previsto dalla sez. 5, cap. 4, del P.T.T.A. 1989-91 — con decreto del Ministro dell'ambiente, e che quindi tale decreto rappresenta lo strumento tramite il quale il Ministro dell'ambiente definisce le modalità, le condizioni ed i tempi da soddisfare per rendere disponibili i fondi statali ed assicurare il controllo sull'utilizzazione dei fondi stessi e la verifica sulla realizzazione dei relativi interventi;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente in data 16 luglio 1991, registrato alla Corte dei conti il 19 settembre 1991, registro n. 2, foglio n. 345, con il quale al Sottosegretario di Stato, on. Piero Angelini, sono stati delegati anche gli affari concernenti la conservazione della natura;

Decreta:

Art. 1.

Interventi ammessi a finanziamento

1. Sono ammessi a finanziamento gli interventi previsti dall'intesa programmatica con la regione Emilia-Romagna, stipulata a Roma il 16 dicembre 1991, e indicati nell'allegato *A* al presente decreto, concernenti il programma annuale 1988 di interventi urgenti per la salvaguardia ambientale e il programma triennale 1989-91 per la tutela ambientale, relativamente agli anni 1989-90 e per le somme a fianco di ciascuno indicate.

2. Le risorse finanziarie derivanti da capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente destinate dall'intesa programmatica all'attuazione dei predetti interventi ammontano a complessive lire 5.189 milioni.

Art. 2.

Spese per gli interventi del programma Pronac

1. Per la realizzazione degli interventi indicati al precedente art. 1, è impegnata la somma complessiva di lire 5.189 milioni a valere sulle disponibilità in conto residui del cap. 7406.

2. Il trasferimento alla regione Emilia-Romagna della predetta somma complessiva di lire 5.189 milioni sarà effettuato con appositi decreti, tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 6 dell'intesa programmatica citata in premessa.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed acquisterà efficacia il giorno successivo a quello della pubblicazione.

Roma, 31 dicembre 1991

p. *Il Ministro:* ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992
Registro n. 1 Ambiente, foglio n. 330

ALLEGATO *A*

INTESA TRA IL MINISTERO DELL'AMBIENTE E LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA - PROGRAMMA PRONAC

Interventi per il Parco nazionale delle Foreste casentinesi

Riferimento prot. CTS	TITOLO DEL PROGETTO	Costo globale (milioni di lire)	Finanziamento concesso (milioni di lire)
181	Censimento ed attivazione dei centri visita e servizi destinati alla fruibilità del parco	2.394	2.394
182	Infrastrutture e servizi destinati alla fruibilità del parco ed alla divulgazione ambientale naturalistica	2.795	2.795
	Totale finanziamento concesso sul programma Pronac . . .		5.189

92A2429

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 maggio 1992.

Modificazioni al decreto ministeriale 16 gennaio 1982 recante modalità e termini per l'inoltro dell'elenco nominativo dei pensionati da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e di altri enti pubblici.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, che prevede l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici che erogano redditi da pensione, dell'elenco nominativo dei pensionati ai quali è stato rilasciato il certificato di cui all'art. 2 della citata legge n. 119 comprensivo dei dati necessari;

Considerato che il precitato art. 3 della legge 30 marzo 1981, n. 119, nel testo sostituito dall'art. 4 della legge 14 novembre 1981, n. 645, prevede l'emanazione di un decreto del Ministro delle finanze al fine di stabilire le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro del suddetto elenco e la specificazione dei dati che esso deve contenere;

Visto il decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982, e successive modificazioni, che determina le modalità, i termini e le procedure per l'inoltro da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e degli altri enti pubblici, dell'elenco nominativo dei pensionati, all'Amministrazione finanziaria:

Visto il decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992, concernente l'approvazione dei modelli 770 che devono essere presentati nel 1992 dai sostituti d'imposta, nonché l'indicazione delle modalità e dei termini per l'invio su supporti magnetici degli elenchi nominativi relativi ai quadri 770/A, 770/B, 770/C, 770/D e 770/D-1;

Tenuto conto che per i trattamenti pensionistici corrisposti nel 1991 è necessario stabilire le caratteristiche tecniche dei supporti e le modalità di presentazione degli elenchi in armonia con quanto previsto dal citato decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992;

Decreta:

Art. 1.

Il secondo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze del 16 gennaio 1982, modificato con successivi decreti del 19 settembre 1984 e del 16 aprile 1987, è sostituito dal seguente comma:

«I dati relativi alle erogazioni di pensioni effettuate dal 1° gennaio 1991 da registrare nei supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono stabiliti nell'allegato 1 del presente decreto».

Art. 2.

Al terzo comma dello stesso art. 1 è aggiunto il seguente periodo:

«Sempre qualora non risulti possibile la fornitura su supporto magnetico gli enti tenuti alla presentazione della dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono richiedere al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette l'esonero dall'invio dell'elenco cartaceo qualora l'elenco relativo ai pensionati allegato a detta dichiarazione sia stato compilato separatamente dagli altri elenchi riguardanti i dirigenti, i quadri, gli impiegati e gli operai».

Art. 3.

Gli enti che ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto del Ministro delle finanze del 13 febbraio 1992 inviano il modello 770/A su supporto magnetico non sono tenuti ad inviare al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette gli elenchi nominativi dei pensionati di cui all'art. 1 del citato decreto del 16 gennaio 1982 qualora il modello 770/A sia comprensivo dell'elenco nominativo dei pensionati predisposto secondo le istruzioni contenute nell'allegato 2 del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

ALLEGATO 1

Contenuto e caratteristiche tecniche dei supporti magnetici da inoltrare da parte dell'I.N.P.S. e degli altri enti pubblici per erogazioni di pensioni effettuate dal 1° gennaio 1991 al centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette.

I supporti magnetici predisposti dagli enti ai sensi dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 16 gennaio 1982 e sui quali devono essere registrati i dati riguardanti i pensionati, sono costituiti da nastri magnetici aventi le seguenti caratteristiche:

numero di tracce = 9;

numero di caratteri per pollice (b.p.i.) = 1600 oppure 6250;

tipo di codifica = EBCDIC, con bit di partita = ODD.

Non è ammessa la presenza di label, né standard né non standard.

Al contenitore di ogni bobina deve essere apposta una etichetta riportante le seguenti informazioni:

Destinatario:	Centro informativo della Direzione generale delle imposte dirette - Via Mario Carucci n. 99 - 00143 Roma.
Ente:	Denominazione dell'ente emittente.
Densità di registrazione:	1600 oppure 6250 b.p.i.
Progressivo invio/nastro:	Ha la struttura XX/YY dove XX è il numero d'invio ed YY è il numero progressivo del nastro nell'ambito dell'invio.
Tipo di fornitura:	101P.
Anno d'imposta:	È l'anno d'imposta a cui si riferiscono i record contenuti nel nastro; va scritto in cifre.
Numero di record contenuti nel nastro:	È il numero totale di record contenuti nel nastro (compresi i record di testa e quelli di coda).

Su ogni nastro si possono inserire dati di più enti eroganti accodati sequenzialmente e appartenenti allo stesso invio.

Per ogni ente erogante, nell'ambito di un invio, deve essere registrato un record di testa ed un record di coda contenenti le informazioni appresso specificate.

Ogni record è di lunghezza fissa pari a 222 caratteri; il record fisico è costituito da 55 record logici cioè il fattore di bloccaggio è uguale a 55.

Se alcuni dati son assenti i relativi campi sul record devono essere impostati a:

spazi se il campo è definito alfabetico e alfanumerico;

zeri zoned se il campo è definito numerico zoned;

zeri packed se il campo è definito numerico packed.

Tutti gli importi devono essere forniti troncando le ultime tre cifre (espressi in migliaia).

Qui di seguito sono elencate le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, su ogni record logico (relativo ad un pensionato) registrato sui supporti magnetici predisposti dagli enti; sono elencate inoltre le informazioni che devono essere riportate, nell'ordine, sul record di testa e di coda.

Le informazioni che devono essere riportate sono descritte facendo riferimento al modello 101.

Per ogni dato richiesto tra parentesi sono riportate la definizione del campo e la relativa lunghezza in byte; la definizione del campo è indicata con:

A: se il campo è alfabetico;

AN: se il campo è alfanumerico;

NZ: se il campo è numerico zoned;

NP: se il campo è numerico packed.

1) *Record generico:*

a) tipo record (NZ, 1) vale sempre 1;

b) codice fiscale del pensionato (AN, 16) nel caso di codice fiscale a struttura provvisoria di 11 caratteri il dato deve essere allineato a sinistra con i byte rimanenti impostati a spazi;

c) cognome di nascita del pensionato (A, 24);

d) nome del pensionato (A, 20);

e) sesso del pensionato (A, 1), assume i valori M = uomo, F = donna;

f) data di nascita del pensionato (NP, 4), va registrata nella forma GGMMAA (giorno-giorno mese-mese, ultime due cifre dell'anno);

g) comune di nascita del pensionato (A, 21);

h) sigla automobilistica della provincia di nascita del pensionato (A, 2), per Roma va impostato RM;

i) comune di residenza del pensionato (A, 21);

l) sigla automobilistica della provincia di residenza del pensionato (A, 2), per Roma va impostato RM;

m) indirizzo del pensionato (AN, 35), comprende frazione, via (o piazza) e numero civico;

n) codice di avviamento postale della residenza del pensionato (NP, 3);

o) indicatore relativo a pensioni iniziate e/o cessate nell'anno (NZ, 1), assume i valori:

0 - se la pensione non è iniziata né cessata nell'anno;

1 - se la pensione è iniziata nell'anno;

2 - se la pensione è cessata nell'anno;

3 - se la pensione è iniziata e cessata nell'anno;

p) indicatore relativo al tipo di pensioni erogate (NZ, 1), assume i seguenti valori:

0 - se pensione diretta;

1 - se pensione di reversibilità;

2 - se pensione di invalidità;

q) totale emolumenti imponibili corrisposti (punto 4 della sezione II del modello 101) (NP, 4);

r) imposta corrispondente al totale degli emolumenti imponibili (punto 5 della sezione II del modello 101) (NP, 4);

s) totale detrazioni (punto 11 della sez. II del modello 101) (NP, 4);

t) ritenute fiscali operate dall'ente (differenza tra il punto 13 ed il punto 12 della sezione II del modello 101) (NP, 4);

u) ritenute fiscali operate da terzi (punto 12 della sezione II del modello 101) (NP, 4);

v) eventuale differenza da compensare con l'ente (punto 14 della sezione II del modello 101) (NP, 4);

z) detrazione per coniuge a carico (punto 6 della sezione II del modello 101 (NP, 2);

a1) detrazione per figli a carico (punto 7 della sezione II del modello 101 (NP, 2);

b1) detrazione per altri familiari a carico (punto 8 della sezione II del modello 101) (NP, 2);

c1) detrazione per lavoro dipendente (punto 9 della sezione II del modello 101) (NP, 2);

d1) ulteriore detrazione per lavoro dipendente (punto 10 della sezione II del modello 101) (NP, 2);

e1) emolumenti relativi ad anni precedenti (punto 16 della sezione III del modello 101 (NP, 4);

f1) ritenuta fiscale corrispondente (punto 21 della sezione III del modello 101) (NP, 4);

g1) detrazioni d'imposta sugli arretrati (punto 22 della sezione III del modello 101) (NP, 4);

h1) ritenuta fiscale operata (punto 23 della sezione III del modello 101) (NP, 4);

i1) campo riservato all'ente (AN, 13) può essere utilizzato dall'ente per memorizzazione dati di propria competenza;

l1) filler (AN, 7) va impostato a zeri.

2) *Record di testa:*

a) tipo record (NZ, 1), vale sempre 0;

b) codice fornitura (NZ, 3), assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2), sono le due cifre dell'anno d'imposta cui si riferiscono i dati contenuti nel nastro (ad esempio per l'anno d'imposta 1991 scrivere 91);

d) codice fiscale dell'ente erogante (NZ, 11);

e) denominazione dell'ente erogante (AN, 72);

f) comune del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 21);

g) sigla automobilistica della provincia del domicilio fiscale dell'ente erogante (A, 2), per Roma va impostata RM;

h) indirizzo del domicilio fiscale dell'ente erogante (AN, 35), comprende via (o piazza) e numero civico;

i) codice di avviamento postale del domicilio fiscale dell'ente erogante (NP, 3);

l) progressivo dell'invio nell'ambito dell'ente erogante (NZ, 2), va impostato a 01 per il primo invio con incremento di uno per ogni successivo;

m) progressivo del nastro nell'ambito dell'invio (NZ, 2), va impostato a 01 per il primo nastro con incremento di uno per ogni successivo;

n) filler (AN, 68), va impostato a spazi.

3) *Record di coda:*

a) tipo record (NZ, 1), vale sempre 9;

b) codice fornitura (NZ, 3), assume sempre il valore 101;

c) anno d'imposta (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

d) codice fiscale dell'ente erogante (NZ, 11);

e) numero di record di tipo generico dell'ente (NZ, 6);

f) filler (AN, 127), va impostato a spazi;

g) progressivo d'invio (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

h) progressivo del nastro (NZ, 2), deve essere uguale al corrispondente campo del record di testa;

i) filler (AN, 68), va impostato a spazi.

ALLEGATO 2

Modalità per la predisposizione degli elenchi dei pensionati da parte degli enti che inviano su supporto magnetico gli elenchi nominativi inclusi nella dichiarazione di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600/73.

I dati relativi alle pensioni erogate nel 1991 da registrare nei supporti magnetici e le caratteristiche tecniche dei supporti stessi sono contenuti nell'allegato *B* del decreto del Ministro delle finanze 13 febbraio 1992, di approvazione dei modd. 770 da presentare nel 1992.

I pensionati dovranno essere segnalati nella fornitura relativa agli elenchi nominativi del modello 770/A indicando il valore «5» nel campo «categorie di appartenenza».

92A2446

DECRETO 20 maggio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Nicosia è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Nicosia è accertato per i giorni 23 e 24 aprile 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2488

DECRETO 20 maggio 1992.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Palermo è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Palermo è accertato per i giorni 20 e 21 marzo 1992.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: FORMICA

92A2489

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 20 maggio 1992.

Emissione di certificati di credito del Tesoro, settennali, con godimento 1° giugno 1992.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre 1984, n. 887 (legge finanziaria 1985), in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di certificati di credito del Tesoro, di durata non superiore a dodici anni, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, recante riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato, ed in particolare l'art. 2 della legge medesima, come risulta modificato dalla legge 23 agosto 1988, n. 362, ove si prevede, fra l'altro, che con apposita norma della legge di approvazione del bilancio di previsione dello Stato è annualmente stabilito l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, al netto di quelli da rimborsare;

Vista la legge 31 dicembre 1991, n. 416, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1992, ed in particolare l'ottavo comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno 1992, a norma della citata legge n. 468 del 1978;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, recante modifiche al regime delle esenzioni dalle imposte sul reddito degli interessi ed altri proventi delle obbligazioni e dei titoli di cui all'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un'emissione di certificati di credito del Tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro al portatore fino all'importo massimo di nominali lire 3.000 miliardi, della durata di sette anni, con godimento 1° giugno 1992, al prezzo fisso di L. 96,60 per ogni 100 lire di capitale nominale.

L'assegnazione dei certificati avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei certificati. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Art. 2.

Il tasso di interesse semestrale lordo relativo alla prima cedola dei certificati di credito di cui al precedente art. 1, pagabile il 1° dicembre 1992, è pari al 6 per cento.

Le cedole successive alla prima verranno determinate col seguente meccanismo di calcolo:

a) determinazione della media aritmetica dei tassi di rendimento annuale lordo dei buoni ordinari del Tesoro con scadenza a dodici mesi, relativi alle aste dei buoni medesimi tenutesi nei mesi di settembre e ottobre per le cedole con godimento 1° dicembre e pagabili il 1° giugno successivo, e nei mesi di marzo e aprile per le cedole con godimento 1° giugno e pagabili il 1° dicembre successivo.

Il tasso di rendimento annuale lordo è pari alla differenza tra il valore di rimborso (100) e il prezzo d'asta dei BOT annuali divisa per il prezzo stesso, moltiplicato per il rapporto tra trecentosessantacinque e il numero dei giorni effettivi che compongono la durata dei BOT.

Il prezzo d'asta, per ciascuna emissione di BOT di cui al precedente comma, è pari:

in caso di asta non competitiva, al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai partecipanti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota;

in caso di asta competitiva, alla media ponderata fra il prezzo medio d'asta delle offerte concorrenziali rimaste aggiudicatarie ed il prezzo medio stesso delle offerte non concorrenziali, comprensivo dell'eventuale maggiorazione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora in uno dei due mesi di riferimento non vengano offerti all'asta BOT a dodici mesi, si terrà conto unicamente del tasso di rendimento del mese in cui è stata effettuata l'emissione.

Nell'eventualità che in entrambi i mesi non si faccia luogo ad emissione di BOT a dodici mesi, il tasso sarà uguale all'ultimo tasso annuale disponibile;

b) calcolo del tasso d'interesse semestrale equivalente al valore della media aritmetica di cui al punto *a)*, arrotondato ai 5 centesimi più vicini.

La misura delle cedole successive alla prima verrà determinata aggiungendo 50 centesimi di punto al tasso d'interesse semestrale di cui al punto *b)*.

I tassi di interesse semestrale relativi alle cedole successive alla prima verranno stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana entro il quindicesimo giorno precedente la data di godimento delle cedole stesse.

Art. 3.

I certificati di credito hanno il taglio unitario di lire 5 milioni e sono rappresentati da titoli al portatore, a richiesta, nei tagli da lire 5 milioni, 10 milioni, 50 milioni, 100 milioni, 500 milioni, 1 miliardo e 10 miliardi di capitale nominale.

Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

Art. 4.

I certificati e le relative cedole sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e loro rendite e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, sono esenti:

a) da ogni altra imposta diretta presente e futura;

b) dall'imposta sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Gli interessi sui certificati di credito sono corrisposti in rate semestrali posticipate al 1° giugno e al 1° dicembre di ogni anno. La prima cedola è pagabile il 1° dicembre 1992 e l'ultima il 1° giugno 1999.

Gli interessi semestrali sono pagati agli aventi diritto tramite le filiali della Banca d'Italia, al netto della ritenuta fiscale del 12,50 per cento, di cui al ricordato decreto-legge n. 556 del 1986.

La Banca d'Italia provvederà ai suddetti pagamenti arrotondando, se necessario, alle 5 lire più vicine, per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi, l'importo della cedola relativa al taglio teorico da lire 1 milione. Il valore delle cedole appartenenti agli altri tagli verrà determinato per moltiplicazione sulla base dell'importo della cedola afferente al suddetto taglio teorico.

Le cedole d'interesse dei certificati di credito sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli di debito pubblico e godono delle garanzie, privilegi e benefici ad esse concessi.

Art. 6.

Il rimborso dei certificati di credito verrà effettuato in unica soluzione il 1° giugno 1999 al netto della ritenuta di cui all art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata su L. 3,40%, pari alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo fisso di L. 96,60% di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema indicato al precedente art. 5.

Art. 7.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'articolo 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi. Possono altresì partecipare gli operatori di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990 nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla legge 2 gennaio 1991, n. 1.

Art. 8.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nell'apposita convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dell'1 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 9.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultanti assegnati.

Art. 10.

Le offerte di ogni singolo operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste dovranno essere consegnate, a cura del mittente, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91, Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 28 maggio 1992 non verranno prese in considerazione.

Art. 11.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministro del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, costituito dal «prezzo di emissione» e dall'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 12.

L'assegnazione dei certificati verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartione e i certificati vengono proporzionalmente distribuiti fra gli operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 13.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo di emissione maggiorato dall'importo marginale del diritto di sottoscrizione), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° giugno 1992 senza versamento di dietimi d'interesse.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Art. 14.

Il 1° giugno 1992 la Banca d'Italia provvederà a versare, con valuta stesso giorno, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati, al prezzo di aggiudicazione costituito, come indicato negli articoli precedenti, dal prezzo di emissione e dall'importo del diritto di sottoscrizione. Tale versamento sarà effettuato al netto della provvigione di collocamento di cui al precedente art. 8.

La predetta sezione di tesoreria procederà quindi all'emissione di apposite quietanze di entrata al bilancio dello Stato, una per l'importo relativo al prezzo di emissione e l'altra per quello relativo al diritto di sottoscrizione, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 15.

Alla Banca d'Italia è pure affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati con apposita convenzione, salva l'applicazione, nelle more, di quella stipulata in data 16 ottobre 1984.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti la sottoscrizione dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 16.

I certificati di credito, stampati su carta a fondo filigranato, sono composti dal corpo e da 14 cedole per il pagamento degli interessi semestrali.

Sul fondino del corpo del titolo è riprodotto, in alto, lo stemma della Repubblica italiana, seguito, scendendo verso il basso, dalle seguenti legende: «REPUBBLICA ITALIANA» «MINISTERO DEL TESORO» «DIREZIONE GENERALE DEL TESORO» «LEGGE 30 MARZO 1981, N. 119 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI» «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1992».

Seguono poi le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero di codice titolo, ripetuto anche sul lato destro, in alto, del corpo del titolo, del numero assegnato al certificato, del valore nominale e del prezzo di emissione del titolo, per il richiamo delle occorrenti norme di legge, per la data e la dicitura «IL MINISTRO»; nello spazio libero, a sinistra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Le cedole sono collocate al di sotto e/o a lato del corpo del titolo; il prospetto di ciascuna cedola reca sul fondino le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1992».

Seguono, poi, le diciture e gli spazi per l'indicazione del numero assegnato al relativo certificato, del valore nominale del certificato stesso, della data di pagamento della cedola, nonché del numero di codice titolo; per la prima cedola è indicato l'importo lordo degli interessi nella misura stabilita nel primo comma dell'art. 2 del presente decreto, mentre il tasso d'interesse lordo riguardante le cedole successive verrà determinato con le modalità di cui al medesimo art. 2; l'aliquota fiscale da applicare è riportata su ogni cedola mediante barratura trasversale ondulata a mille righe; negli angoli, in alto, è indicato il numero della cedola; nello spazio libero, a destra, viene impressa l'impronta a secco dello stemma della Repubblica.

Il prospetto del corpo del titolo — contenente un tagliando che verrà utilizzato dalla Banca d'Italia per la lettura magnetica nonché ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli — e di ciascuna cedola è delimitato da una cornice a motivi decorativi ripetuti.

Il numero d'ordine dei certificati è ripetuto nella cornice del corpo del titolo e delle cedole, per il trattamento automatico.

Il rovescio del corpo del titolo reca gli articoli 2, 4, 5 e 6 del presente decreto, stampati litograficamente.

Il rovescio di ciascuna cedola reca un rosone sul quale sono riportate le seguenti legende: «CERTIFICATO DI CREDITO DEL TESORO» «1992-1999» «EMISSIONE 1° GIUGNO 1992».

Segue l'indicazione del numero della cedola, posta al centro del rosone, ed in basso, solo per la prima cedola, l'importo degli interessi lordi, nonché di ulteriori eventuali elementi che si rendessero necessari per meglio individuare le caratteristiche dei titoli; il tutto stampato litograficamente.

I prospetto reca:

le cornici del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampate in calcografia;

il valore nominale e il prezzo di emissione stampati in offset;

i fondini del corpo del titolo, del tagliando e delle cedole stampati in calcografia;

il numero del certificato, da riportare nel corpo del titolo, nel tagliando e nelle cedole, nonché la firma del Ministro, stampati tipograficamente.

I colori impiegati per i vari tagli, rispettivamente, per le cornici e per il fondino sono:

taglio da lire 5 milioni: verde smeraldo-grigio:
taglio da lire 10 milioni: marrone-verde;
taglio da lire 50 milioni: rosso vivo-rosso violaceo;
taglio da lire 100 milioni: blu-arancio;
taglio da lire 500 milioni: blu intenso-verde smeraldo;
taglio da lire 1 miliardo: verde-grigio;
taglio da lire 10 miliardi: rosso porpora-viola malva,

mentre, per quanto attiene le legende, i colori medesimi risulteranno opportunamente accostati in diversa gradazione tra loro per l'intero sviluppo delle legende stesse.

La carta filigranata è colorata:

taglio da lire 5 milioni: in mattone;
taglio da lire 10 milioni: in azzurro;
taglio da lire 50 milioni: in celeste;
taglio da lire 100 milioni: in verde;
taglio da lire 500 milioni: in rosa;
taglio da lire 1 miliardo: in giallo;
taglio da lire 10 miliardi: in violetto.

Art. 17.

Gli oneri per interessi relativi all'anno 1992 valutati in L. 180.000.000.000, faranno carico al cap. 4691 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso. Gli oneri per interessi relativi agli anni successivi, nonché l'onere per il rimborso del capitale gravante sull'anno finanziario 1999, faranno carico ad appositi capitoli che verranno istituiti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni stessi.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 maggio 1992
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 133

92A2462

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 30 aprile 1992.

Determinazione della quota dei contributi previdenziali ed assistenziali da corrispondere ai lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro da imprese operanti nella circoscrizione di Terni.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, il quale prevede che per le imprese operanti nelle circoscrizioni che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali per i lavoratori assunti con contratto di formazione lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991 che stabilisce che nelle aree svantaggiate del centro-nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni;

Ritenuto che i soggetti destinatari della norma di cui al predetto art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, siano tutte le imprese operanti nelle circoscrizioni non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale;

Considerato che la percentuale nazionale degli iscritti alle liste di collocamento rispetto alla popolazione in età di lavoro è stata individuata dalla Direzione generale dell'osservatorio del mercato del lavoro nella misura del 10,21;

Vista la proposta della commissione regionale per l'impiego dell'Umbria del 4 marzo 1992 che ha individuato la circoscrizione di Terni tra quelle che presentano un rapporto tra iscritti alla prima classe delle liste di collocamento e popolazione attiva superiore alla media nazionale;

Decreta:

Ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 407, la quota dei contributi previdenziali ed assistenziali è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, per i lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro a decorrere dal 1° gennaio 1992 e fino al 31 dicembre 1992 da imprese operanti nella circoscrizione di Terni.

Nella predetta circoscrizione, ai sensi del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, convertito nella legge n. 169 del 1° giugno 1991, l'assunzione del contratto di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 aprile 1992

Il Ministro: MARINI

92A2447

MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DECRETO 5 novembre 1991.

Valore e caratteristiche di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano», dedicato al Museo egizio di Torino, nel valore di L. 750.

IL MINISTRO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982 n. 655;

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 1979 con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto ministeriale 2 aprile 1990, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione nell'anno 1991 di francobolli ordinari appartenenti alla suddetta serie;

Visti i decreti ministeriali 19 aprile 1991, 7 giugno 1991 e 24 luglio 1991, in corso di perfezionamento, con i quali si è provveduto all'emissione, nell'anno 1991, di francobolli ordinari appartenenti alla serie in parola;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nello stesso anno, un altro francobollo appartenente alla serie anzidetta, da dedicare al Museo egizio di Torino;

Visto il parere favorevole espresso dal consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 1846 del 17 settembre 1991;

Decreta:

È emesso, nell'anno 1991, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «Il patrimonio artistico e culturale italiano» dedicato al Museo egizio di Torino, nel valore di L. 750.

Il francobollo è stampato in rotocalcografia, su carta fluorescente, non filigranata; formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; dentellatura: 13¼ × 14; colori: policromia (quattro colori); tiratura: quattro milioni di esemplari; foglio: cinquanta esemplari.

La vignetta riproduce liberamente un particolare della «Sfinge femminea alata» conservata al Museo egizio di Torino.

Completano il francobollo la legenda «TORINO - MUSEO EGIZIO», la scritta «ITALIA» ed il valore «750».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 novembre 1991

Il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni
VIZZINI

p. *Il Ministro del tesoro*
RUBBI

Registrato alla Corte dei conti il 30 marzo 1992
Registro n. 12 Poste, foglio n. 177

92A2451

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 20 maggio 1992.

Modificazione ai modelli dei diplomi di infermiere professionale e di assistente sanitario, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, che fissa i modelli dei diplomi di infermiera professionale, di assistente sanitaria vigilatrice, nonché del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Visti i propri decreti datati 17 novembre 1965, 19 maggio 1972, 24 novembre 1981 e 12 aprile 1990 con cui sono stati modificati i modelli predetti;

Vista la legge n. 111 del 4 aprile 1991 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 febbraio 1991, n. 35, recante norme sulla gestione transitoria delle unità sanitarie locali»;

Ritenuto di dover ulteriormente modificare i modelli di cui sopra;

Decreta:

I modelli dei diplomi di Stato che abilitano alle professioni sanitarie ausiliarie di infermiere professionale e di assistente sanitario ed il modello del certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza infermieristica sono modificati secondo gli allegati 1, 2 e 3, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 maggio 1992

Il Ministro: DE LORENZO

ALLEGATO 1

Modello di diploma di
INFERMIERE PROFESSIONALE

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/La sig./ra ....
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a .... il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI INFERMIERE PROFESSIONALE

Legale rappresentante del ....
(della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione ....
(o della provincia autonoma di ....)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data ....

ALLEGATO 2

Modello di diploma di
ASSISTENTE SANITARIO

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per assistenti sanitari

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/La sig./ra ....
(nome e cognome)

nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a .... il presente
(nome e cognome)

DIPLOMA DI ASSISTENTE SANITARIO

Legale rappresentante del ....
(del U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero del lavoro
e della previdenza sociale nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione...
(o della provincia autonoma di..)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data.....................

ALLEGATO 3

Modello di
CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI
DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

....
(denominazione dell'ente)

Scuola per infermieri professionali

....
(eventuale denominazione)

(istituita con .... del ....)

Il/la sig./ra...
(nome e cognome)
nat.. a .... il ....
ha superato nell'anno .... l'esame di Stato previsto dall'art. 135 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e dall'art. 32 del regolamento approvato con regio decreto 21 novembre 1929, n. 2330, e successive modificazioni.

Si rilascia pertanto a.. il presente
(nome e cognome)

CERTIFICATO DI ABILITAZIONE A FUNZIONI
DIRETTIVE NELL'ASSISTENZA INFERMIERISTICA

Legale rappresentante del...
(della U.S.L. o dell'ente gestore della scuola)

Rappresentante del Ministero della sanità
nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante del Ministero dell'università e della
ricerca scientifica e tecnologica nella commissione esaminatrice

....

Rappresentante della regione...
(o della provincia autonoma di..)
nella commissione esaminatrice

....
(eventuale)

Luogo e data.....................

92A2463

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 19 maggio 1992.

Interventi di somma urgenza, diretti a fronteggiare danni conseguenti ai nubifragi abbattutisi nei mesi di ottobre e novembre 1991 nel comune di Capo d'Orlando in provincia di Messina. (Ordinanza n. 2271/FPC).

IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto il decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195;

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 aprile 1992 concernente la delega del Presidente del Consiglio al Ministro per il coordinamento della protezione civile;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;

Visto l'art. 39, comma 3, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 274, concernente la proroga della gestione fuori bilancio del Fondo per la protezione civile;

Visto il decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273, che all'art.1, comma 2, dispone lo stanziamento di 50 miliardi sul Fondo della protezione civile per interventi di somma urgenza nelle regioni Sicilia e Toscana per danni causati dal maltempo di ottobre e novembre 1991;

Vista la nota n. 26520 del 2 dicembre 1991 con la quale la provincia regionale di Messina invia l'elenco dei danni provocati dal maltempo del mese di novembre 1991;

Vista la nota n. 5231 del 21 febbraio 1992 con la quale il comune di Capo d'Orlando invia il progetto per la ricostruzione della spiaggia a difesa del lungomare Andrea Doria e protezione dell'abitato;

Visto il verbale di somma urgenza in data 18 maggio 1992, n. 16847, redatto dall'amministrazione provinciale di Messina ai sensi e per gli effetti dell'art. 70 del regio-decreto 25 maggio 1895, n. 350 «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato»;

Ritenuto che il suindicato intervento appare indifferibile ed urgente in quanto essenziale al soddisfacimento di primarie esigenze della popolazione, nonché alla salvaguardia della pubblica incolumità;

Ravvisata, quindi, la necessità di disporre l'immediata esecuzione dei lavori di cui sopra, dichiarati di somma urgenza dai tecnici intervenuti sul posto;

Visto l'art. 13 della legge 28 ottobre 1986, n. 730, concernente modalità di rendicontazione da parte dei soggetti accreditatari dei fondi stanziati a valere sul «Fondo per la protezione civile»;

Avvalendosi dei poteri conferitigli e in deroga ad ogni contraria norma e, in particolare, al regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, nonché al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e loro successive modificazioni ed integrazioni;

Dispone:

Art. 1.

È assegnata all'amministrazione provinciale di Messina la somma di lire 1.500 milioni per l'esecuzione dell'opera a seguito indicata:

ricostruzione della spiaggia di Capo d'Orlando a difesa del lungomare Andrea Doria ed a protezione dell'abitato.

Art. 2.

L'amministrazione provinciale di Messina, oltre agli adempimenti disposti dall'art. 13 della legge 2 ottobre 1986, n. 730, invierà al Dipartimento della protezione civile gli elaborati tecnici esecutivi debitamente approvati con delibera, relativi ai lavori progettati al fine del riscontro di idoneità delle previsioni progettuali con le finalità del finanziamento disposto.

Art. 3.

L'intervento previsto nella presente ordinanza è dichiarato di pubblica utilità, urgente e indifferibile e per la sua attuazione l'amministrazione provinciale, dopo il riscontro di cui all'articolo precedente, potrà procedere all'affidamento dei lavori mediante trattativa privata previa gara ufficiosa tra un numero adeguato di ditte idonee, e comunque mai inferiore a cinque, oppure previa ogni più celere procedura, a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'ente attuatore è impegnato ad effettuare la consegna dei lavori entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza.

Art. 4.

Il presidente della provincia riferisce con propria relazione quindicinale, ed ogni qualvolta richiesto, al Ministro per il coordinamento della protezione civile sullo stato di attuazione delle opere di cui sopra.

Art. 5.

L'onere complessivo per la realizzazione delle opere di cui all'art. 1, ammontante a L. 1.500.000.000, verrà posto a carico del Fondo per la protezione civile a valere sulle disponibilità di cui all'art. 1, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 1992, n. 273.

Art. 6.

Il Dipartimento della protezione civile provvederà, ove necessario, alla nomina dei collaudatori.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 maggio 1992

Il Ministro: CAPRIA

92A2467

CIRCOLARI

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

CIRCOLARE 9 maggio 1992, n. 60470.

Modalità di presentazione dei progetti relativi alla costruzione, ampliamento e ammodernamento di unità di produzione di acquacoltura in acque marine e salmastre da presentare ai sensi del regolamento CEE n. 4028/86 e della legge n. 41/82, e successive modificazioni.

Alle capitanerie di porto
Alla Federcoopesca
Alla Lega pesca ANCP
All'AGCI
Alla Federpesca
All'API

1. *Premessa.*

L'attuazione del Piano triennale della pesca e dell'acquacolura nazionale 1991-93 unitamente al programma di orientamento pluriennale nazionale, predisposto ai fini della programmazione comunitaria, impongono una maggiore coerenza tra progetti e situazione effettiva del mercato nazionale e comunitario in materia di acquacoltura.

Si è quindi presentata la necessità di una adeguata informazione dei produttori, e di coloro che si vogliono candidare per tale comparto e di uniformare conseguentemente, per quanto possibile, le modalità di presentazione dei progetti.

Ciò anche al fine di facilitare le procedure di valutazione e di rendere di conseguenza più agevole la realizzazione degli impianti finanziati, talvolta ostacolati dall'ottenimento di tutte le regolari licenze ed autorizzazioni a livello locale.

2. *Modalità di presentazione.*

I progetti debbono essere presentati al Ministero della marina mercantile - Direzione generale della pesca marittima entro il 30 giugno ed entro il 31 dicembre di ogni anno.

Entro trenta giorni da tale presentazione, prima del parere del comitato finanziamenti di cui l'art. 23 della legge n. 41/82 modificata dalla legge n. 165/92, l'amministrazione si riserva, su base tecnica e formale, di richiedere ai potenziali beneficiari l'invio di una scheda contenente gli eventuali commenti e/o integrazioni richiesti, che dovranno essere inoltrati entro il perentorio termine di giorni 10.

3. *Contenuto dei progetti.*

Tali suggerimenti riguardano i contenuti del progetto sia per una più agevole valutazione dello stesso che per la presentazione della Comunità di un organico quadro dello sviluppo settoriale.

A tale scopo si suggerisce una attenta lettura del piano triennale, per le parti riferite al settore di interesse del progetto, e del POP acquacoltura.

In particolare per la parte principale del progetto (relazione tecnica), si raccomanda:

A) Un riassunto della lunghezza massima di due cartelle, che deve indicare i contenuti ed i costi dell'intervento; debbono inoltre essere indicate l'area dell'intervento, le capacità produttive, le specie, le tecnologie impiegate e tutte quelle informazioni sintetiche ritenute adatte a caratterizzare il progetto stesso.

Nel caso di adeguamenti tecnologici e/o di ampliamenti, vanno comunque specificati i contenuti del progetto sottolineandone i benefici d'insieme.

B) Relazione tecnica, il cui indice non dovrà eccedere in linea di massima le trenta righe, dovrebbe ricalcare lo schema allegato:

B1) Inquadramento del progetto nell'ambito della produzione nazionale e degli strumenti di programmazione (piano triennale e POP), con particolare riguardo alle aree in cui il progetto si realizza e con riferimento ai territori provinciali e regionali.

Quando ci si riferisce a studi già pubblicati, per aspetti specifici e/o generali sarà sufficiente il riferimento bibliografico.

B2) Descrizione di dettaglio del sito in cui si intende realizzare il progetto, valutando con particolare enfasi la risorsa idrica cui ci si riferisce, sia in termini di quantità che di qualità.

Nel caso di opere di presa a mare vanno dettagliate e giustificate le scelte tecnologiche prescelte.

B3) Per ogni tipo di progetto vanno descritti gli aspetti significativi per la fattibilità dell'intervento stesso (ad esempio condizioni meteomarine ed altre per la maricoltura, condizioni della natura del suolo per i semintensivi, ecc.).

Vanno prodotte in allegato a questo paragrafo, licenze ed autorizzazioni o, nel caso di concessioni in corso di istruttoria, le documentazioni che attestano le relative procedure in corso.

La valutazione degli impatti ambientali previsti va opportunamente considerata.

B4) Descrizione generale del progetto, in cui siano chiari i dettagli dell'intervento con precisi riferimenti alla progettazione tecnica, in modo che ci sia stretta aderenza tra descrizioni e contenuti progettuali.

Le tecnologie impiegate debbono essere ampiamente descritte; se ci si riferisce a tecnologie innovative specificare se si tratta di sistemi già consolidati in Italia e/o all'estero.

B5) Va descritta l'organizzazione aziendale prevista ed i profili professionali del personale impegnato ai vari livelli.

B6) Lo studio di mercato va riferito specificatamente alle specie che si intendono produrre, indicando i prezzi ed i costi di produzione attesi, meglio se riferiti ai mercati specifici su cui si intende offrire il prodotto.

4. *Il questionario tecnico-economico «Acquacoltura»* previsto dal regolamento comunitario n. 970/87 va debitamente compilato nelle sue parti (allegato 1) ed è possibile allegare un massimo di due cartelle esplicative nel caso in cui le voci non soddisfino a pieno le esigenze del potenziale beneficiario. I contenuti di quanto previsto nel questionario CEE a pag. 4 vanno interamente soddisfatti ad integrazione di quanto sopra richiesto.

Si desidera inoltre richiamare l'attenzione sulle direttive del Consiglio delle Comunità europee n. 91/492/CEE del 15 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi e n. 91/493/CEE del 22 luglio 1991 che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca.

Al riguardo, tutti i progetti presentati ai fini di un contributo finanziario comunitario nell'ambito del regolamento CEE n. 4028/86, dovranno essere corredati del questionario sanitario allegato (allegato 2).

Il direttore generale: AMBROSIO

ALLEGATO 1

FORMULARIO ACQUA/87

ACQUACOLTURA

Stato membro | Progetto n | Data di registrazione

Spazio riservato alla Commissione

DOMANDA DI CONTRIBUTO

PARTE A

(da compilare in due copie dattiloscritte o a stampatello)

Costruzione/ampliamento/ammodernamento (¹) di una unità di produzione in acquacoltura a ______

Provincia ______

Regione ______

1 **Beneficiario** (²)

1.1 Nome o ragione sociale ______

1.2 Via e numero o casella postale (³) ______

1.3 Codice postale e località ______

1.4 Telefono ______ Telex n ______

1.5 Attività principale del beneficiario ______

1.6 Status giuridico ______

1.7. Data di costituzione (unicamente per le società) ______

1.8 Capitale sociale (unicamente per le società) ______

2 **Organizzazione di produttori, cooperativa o altro organismo che rappresenti eventualmente il beneficiario** (⁴)

2.1 Ragione sociale ______

2.2. Via e numero o casella postale ______

2.3. Codice postale e località: ______

2.4. Telefono: ______ Telex n : ______

2.5. Persona da consultare ______

2.6. Status giuridico: ______

(¹) Cancellare la dicitura inutile.

(²) Il beneficiario è la persona fisica o giuridica che sostiene in definitiva l'onere finanziario della realizzazione del progetto; in caso di vari beneficiari, indicare cognome e nome cominciando dal caratista di maggioranza.

(³) **(Molto importante)** Indicare un solo indirizzo anche se partecipano al progetto vari beneficiari.

(⁴) Se il beneficiario ritiene necessario indicare un suo rappresentante, quest'ultimo è considerato autorizzato a ricevere e a trasmettere la corrispondenza relativa alla fase d'istruzione del progetto

3 Banca del beneficiario o organismo per il cui tramite saranno effettuati i versamenti del Fondo

3.1. Nome o ragione sociale: ______________________________

Agenzia o filiale: ______________________________

3.2. Via e numero o casella postale. ______________________________

3.3. Codice postale e località ______________________________

3.4. Numero di conto del beneficiario presso tale organismo (1) ______________________________

4. Informazioni generali

4.1. Data prevista per l'inizio dei lavori (2): ______________________________

4.2 Data prevista per la fine dei lavori (2): ______________________________

5 Il beneficiario del presente progetto ha già ricevuto un contributo del FEAOG: SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare il numero e l'anno del progetto, quali figurano nella decisione di concessione del contributo·

Progetto n ______________________________

Progetto n ______________________________

6. Dati di base per il calcolo del contributo

6.1 Regione: ______________________________

6.2. Il progetto comprende la costruzione di una avannotteria, di vasche di preingrasso e di vasche di ingrasso (3): SI ☐ NO ☐

6.3. Il beneficiario soddisfa le condizioni di cui all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 4028/86 (4): SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, indicare il numero e il tonnellaggio globale delle imbarcazioni da demolire: ______________________________

---

(1) **(Molto importante)** Se vari beneficiari partecipano al progetto, indicare un solo numero di conto aperto a loro nome.

(2) **(Attenzione, molto importante)** La data di ricevimento del progetto da parte della Commissione, indicata nella ricevuta che sarà inviata al beneficiario, costituisce una data di riferimento per l'ammissibilità del progetto. Per i progetti del settore dell'acquacoltura, i **lavori possono iniziare** soltanto dopo tale data.

Prima della data suddetta si possono però realizzare opere provvisorie o prove che consentano di diminuire i costi di esecuzione del progetto. Tali opere, che dovranno essere indicate obbligatoriamente nella domanda, non saranno tuttavia ammissibili per un contributo.

(3) ***(Per memoria)*** A *norma* dell'articolo 12, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 4028/86, l'investimento ammissibile è limitato a 3 000 000 di ECU per i progetti che comportano la costruzione di un'unità di preingrasso e di ingrasso nonché la costruzione di una avannotteria, e a 18 000 000 di ECU per gli altri progetti.

(4) Il citato articolo 12 prevede la possibilità di maggiorare di 5 punti il contributo concesso a progetti di maricoltura, mitilicoltura e molluschicoltura realizzati nel quadro di azioni di riconversione di pescatori, che prevedano la demolizione di pescherecci in attività.

6.4 Costo totale dei lavori previsti (al netto dell'IVA se questa può essere recuperata) (¹)		100 %
6.5 Contributo finanziario complessivo che il beneficiario conta di ricevere (²)		%
— CEE		%
— Stato membro		%

6.6. Il sottoscritto dichiara/i sottoscritti dichiarano di disporre dei fondi necessari ad assicurare la propria partecipazione finanziaria al progetto

7. **Il sottoscritto autorizza/i sottoscritti autorizzano la Commissione ad utilizzare a fini statistici i dati riportati nel progetto.**

Data ______________________

Firma del o dei beneficiari:

____

____

____

____

____

(¹) In moneta nazionale, l'importo minimo ammissibile è limitato a 50 000 ECU

(²) In moneta nazionale

PARTE B

Nota esplicativa per la descrizione del progetto (molto importante)

L'esame di ciascun progetto da parte dei servizi della Commissione si effettua mediante l'analisi degli elementi di seguito precisati, che devono venir forniti in allegato alla domanda di contributo.

Una domanda di contributo finanziario incompleta (in particolare se priva della relazione o del questionario) è irricevibile.

Si tenga presente che, sebbene la stesura di una relazione possa apparire a prima vista al beneficiario come un compito arduo, essa renderà possibile una migliore valutazione delle motivazioni alla base degli investimenti da realizzare e dell'interesse per l'orientamento delle strutture nel settore dell'acquacoltura e, in ultima analisi, permetterà di stabilire il grado di priorità del progetto.

a) Un questionario (B 1) debitamente redatto nelle parti A e B e completato dalla documentazione fotografica relativa alla situazione attuale, nonché da eventuali allegati (attestato di proprietà del terreno e di affitto a lungo termine, concessioni pubbliche, licenze di costruzione, ecc.)

b) Una relazione descrittiva contenente tutte le informazioni che la complessità del progetti esige, in particolare:

1 Osservazioni del beneficiario sulla vocazione specifica allo sviluppo dell'acquacoltura della località dove sarà realizzato l'investimento

2 Dati particolareggiati relativi alle informazioni richieste in forma sintetica al punto A 2 del questionario (se del caso allegare copia del contratto del consulente).

3 Informazioni particolareggiate circa l'acqua disponibile (quantità, qualità, concessioni di derivazione).

4 Vincoli ecologici (allegare le eventuali autorizzazioni).

5 Informazioni particolareggiate in merito alle tecniche applicate

6 Informazioni particolareggiate in merito alla disponibilità e all'approvvigionamento del novellame (provenienza, costo).

7. Indicazioni in merito all'esistenza di analoghi allevamenti in attività, in particolare nella regione interessata dal progetto.

8 Costi di produzione e redditività del progetto.

9. Osservazioni in merito alla situazione, attuale e prevedibile, del mercato delle specie da allevare, ed indicazioni circa la commercializzazione prevista

c) Un riepilogo dei costi dei lavori (B 2) corredato dei documenti giustificativi (preventivo per le costruzioni civili e preventivi delle ditte specializzate per la fornitura di macchine e attrezzature varie; planimetrie dei lavori).

d) I dati economici previsti nell'allegato D 1 (Bilanci) tenendo conto che, in alternativa, il beneficiario può fornire copia dei bilanci la cui redazione è imposta dalla legislazione nazionale. In tal caso è pregato di compilare almeno i riquadri relativi alle somme delle varie voci figuranti nell'allegato D 1.

Il beneficiario non tenuto all'obbligo legale di redigere un bilancio deve compilare unicamente i riquadri relativi alle somme delle varie voci figuranti nell'allegato D 1.

e) Per quanto concerne i conti di esercizio, devono essere compilati in ogni caso gli allegati D 2 e D 3.

Avvertenza

Il beneficiario è informato che, in caso di finanziamento da parte della Commissione, il progetto deve essere realizzato nella forma prevista nella documentazione ad esso allegata. Qualora il programma dei lavori dovesse subire modifiche importanti (modifiche importanti delle varie voci dei lavori previsti, modifiche della tecnologia di allevamento, del programma di produzione, cambiamento dell'eventuale consulente tecnico responsabile della concessione del progetto, ecc), occorre informarne la Commissione prima della sua eventuale decisione di concessione del contributo.

Qualsiasi modifica dei lavori dopo tale decisione implica il riesame del progetto, che può concludersi eventualmente con l'annullamento del contributo qualora tali modifiche non siano considerate accettabili

ALLEGATO **B 1**

QUESTIONARIO

Situazione tecnica, economica e sociale prima e dopo la realizzazione del progetto

A. Situazione attuale del beneficiario

1. **Beneficiario che opera già nel settore dell'allevamento di pesci, crostacei o molluschi gestendo un allevamento in esercizio**

Caratteristiche dell'allevamento attuale (*)

— Ubicazione geografica: Comune di ______ (Regione: ______)

— Ambiente: artificiale a terra ☐ marino ☐ lagunare ☐ stagno ☐

— Tipo di allevamento: estensivo ☐ intensivo ☐ misto ☐ sommerso ☐ galleggiante ☐

— Caratteristiche delle acque disponibili:

Acqua dolce ☐ Acqua salata ☐ Acqua salmastra ☐

Forcella di salinità eventuale: da ______ a ______ ‰

Forcella di temperatura: da ______ a ______ °C

— Portata delle acque disponibili: ______ litri/s

— Numero, superficie o volume totale dei bacini/concessioni marittime:

— Estensivi: n. ______ ______ m²/______ m³ (a terra, in mare, in laguna)

— Intensivi: n ______ ______ m²/______ m³ (a terra, in mare, in laguna)

— Volume delle gabbie: unitario ______ m³; totale: ______ m³

— Specie interessate (*): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

— Quantità prodotte. ______ (Anno: ______)

— Giro d'affari. ______ (Anno: ______)

— Personale occupato: ______ (Anno: ______)

Il beneficiario possiede una avannotteria? SI ☐ NO ☐

In caso di risposta affermativa, le caratteristiche di tale stabilimento sono le seguenti (*):

— Ubicazione geografica: Comune di ______ (Regione: ______)

— Superficie edificata: ______ m²

— Specie interessate (*): [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

— Novellame prodotto annualmente (numero individui) ______ (anno di rif.: 198...)

— Novellame acquistato annualmente (numero individui) ______ (anno di rif.: 198...)

— Novellame utilizzato nell'azienda (numero individui) ______ (anno di rif.: 198...)

— Novellame commercializzato (numero individui) ______ (anno di rif.: 198...)

— Giro d'affari o valore della produzione: ______ (anno di rif.: 198...)

— Personale occupato: ______

(*) Allegare obbligatoriamente al fascicolo: due foto con veduta generale delle unità di allevamento, una foto delle strutture elevate (fabbricati), una foto degli impianti di ingrasso (bacini). Queste foto potranno servire ai servizi della Commissione per verificare, nel corso dei controlli in loco, le caratteristiche dell'allevamento.

(*)
[1] Anguille
[2] Salmoni
[3] Trote
[4] Pesci piatti
[5] Spigole
[6] Orate
[7] Cefali
[8] Ostriche
[9] Mitili
[10] Crostacei
[11] Altri ______ (specificare)

ALLEGATO **B 1**

In caso di risposta negativa, o se il novellame è insufficiente, come si procura il novellame necessario all'allevamento?

	SI	NO
— Tramite una avannotteria (¹).	☐	☐
— Tramite pescatori-commercianti (¹):	☐	☐
— Tramite importazione: Stati membri — Paesi terzi (²).	☐	☐
— In altro modo (ad es., raccolta o pesca diretta):	☐	☐

2. **Beneficiario non impegnato nel settore dell'allevamento di pesci, crostacei e molluschi:**

a) Quale attività professionale principale svolge? ____________________

____

____________________ (1)

b) Quale è l'esperienza sua personale o del personale aziendale nel settore dell'allevamento? ____________________

____

____

____

____________________ (2)

c) Qualora sia privo di esperienza personale, si avvale di un collaboratore esterno? Indicare chi in caso di risposta affermativa: ____________________

____

____

____

____________________ (3)

d) Quali motivi lo inducono a intraprendere questo nuovo tipo di attività?

____

____

____

____

____

____

____

____

____

NB: **QUESTI PUNTI DEVONO FORMARE OGGETTO DELLA RELAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA**

(1) Breve descrizione accompagnata, nel caso di persone giuridiche, da una documentazione economica generale del beneficiario (statuti, ecc.).

(2) *Descrizione delle attività svolte (indicare esattamente dove è stata acquisita tale esperienza).* Allegare nome e indirizzo degli allevamenti o istituti di ricerca frequentati dal beneficiario precisando il periodo di attività ivi trascorso. Descrizione dei lavori effettuati.

(3) **Indicare nome e indirizzo del consulente tecnico o del suo rappresentante che la CEE potrà consultare per informazioni sul progetto;** descrivere le sue attività e realizzazioni nel settore dell'allevamento. Il beneficiario è informato che il legame con tale consulente deve essere comprovato da un contratto che preveda, tra l'altro, un periodo d'assistenza dopo la realizzazione dei lavori. In caso di finanziamento del progetto il cambiamento di tale consulente non è ammesso, eccettuati i casi di forza maggiore e nella misura in cui il programma dei lavori non venga modificato prima di una nuova decisione della Commissione.

(¹) Indicare la ragione sociale e l'indirizzo (eventualmente in allegato).

(²) Indicare il paese di provenienza e i quantitativi acquistati annualmente, nonché le dimensioni medie dell'acquisto (eventualmente in allegato).

ALLEGATO **B 1**

B: Descrizione dell'unità di acquacoltura progettata

1 Dati generali

— Trattasi di lavori infrastrutturali complementari a unità di produzione preesistenti? SI ☐ NO ☐

— Trattasi di una nuova unità di produzione? SI ☐ NO ☐

o dell'ampliamento di un centro d'allevamento esistente precedentemente descritto? SI ☐ NO ☐

— Vi sono altri allevamenti in esercizio nella zona del progetto (regióne amministrativa) e, in caso affermativo, quali (¹)? SI ☐ NO ☐

2. Definizione della località dove sarà localizzato l'investimento

— Ubicazione geografica: Comune di ____________ (Regione: ____________)

— Caratteristiche generali della località:

1. Stagno: superficie in m² ____________
2. Laguna: superficie in m² ____________
3. Specchio acqueo marino superficie in m² ____________
4. Altri: superficie in m² ____________

- Caratteristiche delle acque disponibili:

Acqua dolce ☐ Acqua salata ☐ Acqua salmastra ☐

1. Forcella di salinità eventuale da ______ ‰ a ______ ‰
2. Forcella di temperatura da ______ °C a ______ °C

Riscaldamento naturale ☐ Riscaldamento artificiale ☐

3. Portata delle acque disponibili o flusso di carico previsto per l'alimentazione dei bacini: ______ litri/s

3 Situazione giuridica

La località dove sarà realizzato l'investimento è:

1. In piena proprietà (²): SI ☐ NO ☐
2. In concessione (²): SI ☐ NO ☐
3. Altro (¹): SI ☐ NO ☐

Sono state concesse tutte le autorizzazioni previste dalla legge nazionale per l'esecuzione del progetto? (³) SI ☐ NO ☐

In caso negativo, quali sono le autorizzazioni in istruttoria? ____________

____

____

(¹) Specificare nella relazione descrittiva.

(²) Allegare il titolo di proprietà o il decreto di concessione (validità almeno 5 anni rinnovabili).

(³) **Attenzione: il progetto non potrà essere preso in considerazione ai fini di un contributo finché gli investimenti previsti non saranno stati autorizzati.** In mancanza di tali autorizzazioni esso potrà essere rinviato all'esercizio seguente o potrà essere definitivamente rifiutato

ALLEGATO **B 1**

4. **Caratteristiche degli impianti di allevamento previsti dal progetto**

Unità A: 1. Monocoltura ☐ Policoltura ☐ A terra ☐ In mare ☐ In laguna ☐ In gabbie ☐

Unità B: 2. Monocoltura ☐ Policoltura ☐ A terra ☐ In mare ☐ In laguna ☐ In gabbie ☐

Unità C: 3 Monocoltura ☐ Policoltura ☐ A terra ☐ In mare ☐ In laguna ☐ In gabbie ☐

— **Circolazione dell'acqua** Chiusa ☐ Aperta ☐ Mista ☐

— **Bacini con scarico per gravità** SI ☐ NO ☐ Senza oggetto ☐

In caso di risposta affermativa, lo scarico è: Completo ☐ Parziale ☐

— **Dimensione totale degli impianti di allevamento (superficie o volume globale) di cui:**

1 Avannotteria: m² ____ m³ ____

di cui bacini: numero ____ m² ____ m³ ____ (totale)

2. Reparto di ingrasso.

— bacini intensivi: numero ____ m² ____ m³ ____ (totale)

— altri bacini (estensivi) numero ____ m² ____ m³ ____ (totale)

— gabbie (complessivamente): numero ____

3 Molluschicoltura:

— coltivazione su pali. numero ____

— coltivazione su corde: lunghezza totale m ____

— coltivazione sul fondo. superficie m² ____ (totale)

— altri (specificare): ____

4. Altri: ____

— **Alimentazione** Naturale ☐ Artificiale ☐ Mista ☐

di cui:

— tipo di alimento impiegato: ____

— marca di alimento artificiale (eventualmente): ____

— **Indice di conversione previsto:** ____

— **Dati sull'occupazione dopo la realizzazione del progetto**

1. Personale amministrativo e scientifico. numero ____ remunerazione annua lorda ____

2 Operai: numero ____ remunerazione annua lorda ____

ALLEGATO **B 1**

5. **Previsioni di produzione**

— Il periodo di realizzazione del progetto è previsto in ________ anni.

— La produzione a regime sarà raggiunta dopo ________ anni (¹).

Prodotti	Peso individuale	Numero o quantità totale (Tonnellate)	Valore totale (000 Lit)
A. Novellame per la commercializzazione (²)			
1. ________	________	________	________
2. ________	________	________	________
3 ________	________	________	________
4 ________	________	________	________
5 ________	________	________	________
B. Novellame destinato ad uso aziendale (²)			
1 ________	________	________	________
2 ________	________	________	________
3. ________	________	________	________
4 ________	________	________	________
5 ________	________	________	________
C Adulti mercantili (²)			
1. ________	________	________	________
2 ________	________	________	________
3 ________	________	________	________
4 ________	________	________	________
5 ________	________	________	________
Totale generale			

(¹) In caso di ampliamento di un allevamento esistente, la produzione da indicare sarà quella globale, ivi compresa la produzione attuale. Se la produzione a regime sarà raggiunta in più anni, indicare in una tabella a parte le produzioni previste fino all'anno della produzione a regime

(²) Indicare la specie

ALLEGATO **B 2**

RIEPILOGO DEI LAVORI PREVISTI (')

Costo dei lavori previsti	In moneta nazionale	%
a) Lavori di infrastruttura		
— sbancamento/dragaggi		
— dighe/argini		
— strade, ecc.		
— stazioni di pompaggio		
— preparazione del fondo (molluschicoltura)		
— altri		
b) Costruzioni		
— avannotteria (compresi i bacini)		
— magazzinaggio/preparazione degli alimenti		
— lavorazione/spedizione		
— servizi		
— altri		
c) Bacini di allevamento (')		
— in terra/conglomerati		
— in calcestruzzo		
— altri		
d) Gabbie		
e) Molluschicoltura attrezzatura di raccolta e di produzione		
f) Attrezzature/Macchine		
g) Attrezzature di segnalazione, di sorveglianza o di protezione (precisare)		
h) Altri investimenti		
i) Mezzi di trasporto interni		
j) Mezzi di trasporto esterni		
k) Imbarcazioni di servizio		
TOTALE COSTI DI INVESTIMENTO AL NETTO DI IVA		100
Spese tecniche, imprevisti, ecc (')		
Revisione prezzi (')		
IVA non recuperabile (eventualmente)		

TOTALE GENERALE DEL COSTO DEI LAVORI PREVISTI	

(') Il presente riepilogo serve a raggruppare le diverse voci di spesa **Occorre in ogni caso accludere al progetto il preventivo dettagliato delle costruzioni civili delle ditte specializzate per la fornitura di macchine e attrezzature varie e le planimetrie dei lavori (in un solo esemplare).**

(') Nel caso in cui i lavori di sbancamento riguardino esclusivamente la creazione di bacini di allevamento artificiali è opportuno inserirli in questa voce

(') **Le spese tecniche e gli imprevisti possono essere finanziati a concorrenza del 5 % del costo di investimento al netto di IVA.**

(') La presa in considerazione della revisione dei prezzi si effettuerà sull investimento al netto di IVA dalla data di inizio lavori fino alla data prevista per la fine dei lavori e per una durata massima di due anni.
Il calcolo sarà effettuato sulla base dell'indice di variazione dei prezzi del PNL dello Stato membro interessato

ALLEGATO **D 1**

BILANCI RICAPITOLATIVI PER IL TRIENNIO PRECEDENTE

ATTIVO	198...	198...	198 .
Immobilizzazioni			
1.1. Beni immobili (terreni e fabbricati)			
1.2. Natanti			
1.3. Beni mobili:			
Mobili e macchine da ufficio			
Macchinari e attrezzature			
Automezzi, ecc.			
1 4. Altri beni			
1.5. Immobilizzazioni immateriali			
Brevetti e/o marchi			
Altri			
1 6 Immobilizzazioni finanziarie			
1 **Totale immobilizzazioni**			
Disponibilità			
2 1 Cassa			
2.2. Banche			
2 3. Cambio, ecc			
2. **Totale disponibilità**			
Crediti a breve termine			
3.1. Clienti			
3.2 Anticipi a fornitori			
3. **Totale crediti a breve termine**			
4. **Totale crediti a medio e lungo termine** (Clienti, depositi cauzionali, altri crediti)			
Rimanenze finali			
5.1. Materie prime e semilavorati			
5.2. Altre scorte (cassettame, ecc.)			
5.3. Merci (destinate alla vendita)			
5. **Totale rimanenze finali**			
A **TOTALE DELL'ATTIVO (1 + 2+ 3+ 4 +5)**			

ALLEGATO **D 1**

PASSIVO	198 .	198 ..	198 ..
Debiti a breve termine			
6.1 Fornitori			
6.2 Banche			
6.3. Effetti passivi			
6.4. Altri debiti a breve termine			
6 **Totale debiti a breve termine**			
Debiti a medio e lungo termine			
7.1 Fornitori (a più di 1 anno)			
7.2 Mutui e prestiti bancari			
7.3 Altri debiti a più di 1 anno			
7 **Totale debiti a medio e lungo termine**			
Accantonamenti			
8.1 Accantonamenti per imposte			
8.2. Accantonamenti per rischi vari			
8 **Totale accantonamenti**			
B **TOTALE DEL PASSIVO** (6 + 7 + 8)			
PATRIMONIO NETTO = ATTIVO MENO PASSIVO (A—B)			
(Solo per le società di capitali)			
Capitale sociale			
Riserve			
Utili rinviati			
Perdite esercizi precedenti			
Utili ultimo esercizio			
Perdite ultimo esercizio			

ALLEGATO **D 2**

CONTO DI GESTIONE PER IL TRIENNIO PRECEDENTE

		198...	198...	198...
2.1.	Fatturato realizzato	______	______	______
	Quantità (T)	(______)	(______)	(______)
2 2	Costo fattori produttivi	______	______	______
2.2.1.	Energia	______	______	______
2.2.2.	Mangimi	______	______	______
2.2.3.	Acquisto novellame	______	______	______
2 2 4.	Altro	______	______	______
2.3	Valore aggiunto lordo (2 1—2 2)	______	______	______
2.4.	Costo del lavoro	______	______	______
2.5	Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc)	______	______	______
2.6	Oneri finanziari	______	______	______
2.7.	Risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti (2 3—2 4—2 5—2 6)		______	______
2.8.	Accantonamento per ammortamenti	______	______	______
2.9.	Risultato d'esercizio al netto degli ammortamenti (2.7—2.8)	______	______	______
2.10.	Introiti da investimenti produttivi	______	______	______
2.11.	Profitti o perdite straordinari dell'esercizio precedente	______	______	______
2.12.	Risultato al lordo delle imposte e tasse (2.9 + 2.10 ± 2.11)	______	______	______
2.13.	Imposte e tasse	______	______	______
2.14.	**Risultato al netto delle tasse** (2.12—2.13)	______	______	______

ALLEGATO **D 3**

CONTO DI GESTIONE PREVISIONALE

		198...	198..	198..
3 1.	Fatturato previsionale	________	________	________
	Quantità (T)	(________)	(________)	(________)
3 2.	Costo fattori produttivi	________	________	________
3 2 1.	Energia	________	________	________
3 2 2	Mangimi	________	________	________
3 2 3.	Acquisto novellame	________	________	________
3 2 4	Altro	________	________	________
3 3	Valore aggiunto lordo (3 1—3 2)	________	________	________
3 4	*Costo del lavoro*	________	________	________
3.5	Altre spese interne (oneri sociali, assicurazioni, manutenzione impianti, ecc)	________	________	________
3 6.	Oneri finanziari	________	________	________
3 7	Risultato d'esercizio al lordo degli ammortamenti (3 3—3 4—3.5—3 6)	________	________	________
3 8	Accantonamento per ammortamenti	________	________	________
3 9	Risultato d'esercizio al netto degli ammortamenti (3 7—3 8)	________	________	________
3 10	Introiti da investimenti produttivi	________	________	________
3 11	Profitti o perdite straordinari dell'esercizio precedente	________	________	________
3.12.	Risultato al lordo delle imposte e tasse (3.9+3.10 ± 3.11)	________	________	________
3.13.	Imposte e tasse	________	________	________
3.14.	***Risultato al netto delle tasse*** (3.12—3.13)	________	________	________

ALLEGATO 2

Questionario sanitario
corredante tutti i progetti d'investimento presentati à la Commissione delle Comunità Europee
nell'ambito del R(CEE) n° 4028/86
(Acquicoltura, attrezzature dei porti da pesca e navi officina)

Tre direttive comunitarie disciplinano i progetti d'investimento presentati nell'ambito del R(CEE) n° 4028/86 dal punto di vista sanitario:

- 91/67/CEE direttiva del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norma di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura;
- 91/492/CEE direttiva del Consiglio, del 15 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei molluschi bivalvi vivi;
- 91/493/CEE direttiva del Consiglio, del 22 luglio 1991, che stabilisce le norme sanitarie applicabili alla produzione e alla commercializzazione dei prodotti della pesca (compresi i pesci ed i crostacei d'allevamento).

L'articolo 5, paragrafo 1, lettera a) e l'articolo 7, paragrafo 2, rispettivamente delle direttive 91/492/CEE e 91/493/CEE precisano che "qualora venga richiesto un contributo finanziario della Comunità, saranno ammessi unicamente i progetti conformi ai requisiti della presente direttiva".

Viene tuttavia concesso un termine alle imprese che ne fanno domanda presso le autorità competenti, conformemente alla normativa e nei limiti da essa fissati.

Qualsiasi progetto d'investimento presentato per un contributo comunitario entro il termine prescritto per l'adeguamento dell'impresa alle norme sanitarie è quindi ammissibile ai sensi delle suddette direttive, a condizione che si tratti di:

- un investimento vincolato, ossia finalizzato alla normalizzazione sanitaria, e rispondente ai criteri di ammissibilità stabiliti dalle direttive;
- un investimento non vincolato, ossia un investimento la cui natura non e contemplata dalle direttive.

Poichè trattasi d'un contributo CEE ai sensi del R (CEE) n° 4028/86, il versamento dell'aiuto comunitario è tuttavia subordinato alla presentazione da parte dello Stato Membro d'un certificato comprovante la conformità dell'insieme degli impranti alle nuove norme sanitarie.

Al termine del periodo concesso alle imprese per conformare la totalità dei loro impianti alle nuove norme sanitarie, qualsiasi progetto d'investimento, sia esso vincolato o meno, presentato per un contributo comunitario, verrà inoltrato dalle autorità competenti alla Commissione soltanto se l'impresa richiedente è interamente conforme alle nuove norme sanitarie stabilite dalle direttive sanitarie comunitarie.

L'attestazione figurante sul retro del presente questionario è intesa ad informare la Commissione circa la natura del progetto d'investimento proposto per un contributo comunitario a norma delle direttive sanitarie.

Esso rappresenta, sotto questo aspetto, una garanzia che lo Stato membro, in conformità alle disposizioni delle direttive sanitarie, attesta la ricevibilità del progetto e l'ammissibilità dei relativi investimenti a fronte delle disposizioni di dette direttive al momento del ricevimento del progetto da parte della Commissione.

Il presente questionario è destinato a corredare tutti i progetti d'investimento presentati per un finanziamento comunitario posteriormente al 1° gennaio 1992. Sono interessate soltanto le imprese che possono beneficiare di un riconoscimento sanitario.

Progetto n. / (spazio riservato alla Commissione)

ATTESTAZIONE

La presente attestazione, redatta in forma di tabella, in cui si dovrà contrassegnare con una croce la casella scelta, è da compilarsi obbligatoriamente da parte dell'Autorità dello Stato membro competente per la presentazione del progetto d'investimento e da allegarsi alla scheda amministrativa del progetto, unitamente, se del caso (per le ipotesi n. 5 e 6), al programma dei lavori presentato dal beneficiario a corredo della richiesta di un termine d'esecuzione degli investimenti sanitari.

La tabella di seguito riportata concerne esclusivamente le imprese contemplate dalle direttive sanitarie europee. Essa comprende sei ipotesi risultanti dalla combinazione dei vari statuti sanitari delle imprese e dei diversi tipi d'investimenti possibili. Si dovrà scegliere una sola risposta, tranne in caso di investimenti misti, per i quali si designeranno due caselle

STATUTO SANITARIO DELL'IMPRESA	POSIZIONE DELL'IMPRESA IN RAPPORTO ALLE DISPOSIZIONI DELLE DIRETIVE SANITARIE COMUNITARIE		
NATURA DEGLI INVESTIMENTI	Imprese contemplate dalle direttive e riconosciute sul piano sanitario	Imprese contemplate dalle direttive, non riconosciute sul piano sanitario ma dotate di un termine d'esecuzione	
		scadenza del termine al 1°.1.1993	scadenza del termine non oltre il 31.12.1995
Investimenti vincolati	Ipotesi n. 1: I lavori sono conformi alle direttive sanitarie, quindi il progetto è ammissibile	Ipotesi n. 3: Gli investimenti sono sanitari e conformi alle direttive sanitarie. Il pagamento dell'aiuto comunitario sarà subordinato alla presentazione, da parte dello Stato membro, del certificato di riconoscimento sanitario unitamente alla domanda di pagamento iniziale presentata alla Commissione	Ipotesi n. 5: Gli investimenti sanitari sono conformi alle disposizioni delle direttive sanitarie. L'impresa inoltrerà (ha inoltrato) entro il 1°.1.1993 una richiesta di termine secondo un programma di lavori per l'adeguamento alle norme sanitarie, non posteriore al 31.12.1995. Il pagamento dell'aiuto comunitario sarà subordinato alla presentazione, da parte dello Stato membro, del certificato di riconoscimento sanitario unitamente alla domanda di pagamento iniziale presentata alla Commissione
Investimenti non vincolati	Ipotesi n. 2: L'ammissibilità del progetto non deve essere valutata alla luce delle disposizioni corrispondenti delle direttive sanitarie comunitarie	Ipotesi n. 4: L'ammissibilità del progetto non deve essere valutata alla luce delle disposizioni delle direttive sanitarie europee. Il pagamento dell'aiuto comunitario sarà subordinato alla presentazione, da parte dello Stato membro, del certificato di riconoscimento sanitario unitamente alla domanda di pagamento iniziale presentata alla Commissione	Ipotesi n. 6: L'impresa rimane soggetta alle disposizioni delle direttive sanitarie. Essa ha inoltrato (inoltrerà), entro il 1°.7.1993, una richiesta di termine secondo un programma di lavori per l'adeguamento alle norme sanitarie, non posteriore al 31.12.1995. Il pagamento del contributo comunitario sarà subordinato alla presentazione, da parte dello Stato membro, del certificato di riconoscimento sanitario unitamente alla domanda di pagamento iniziale presentata alla Commissione

Il sottoscritto (cognome e nome) ...., qualifica: .... rappresentante l'Autorità dello Stato membro competente per la presentazione del progetto d'investimento allegato ai fini di un contributo comunitario, dichiara che è stato tenuto conto dello statuto dell'impresa e delle disposizioni delle direttive sanitarie comunitarie e certifica quanto segue:

- l'impresa in questione non è contemplata dalle direttive sanitarie comunitarie.
- l'impresa in questione è contemplata dalle direttive sanitarie comunitarie e l'investimento proposto rientra nell'ipotesi n. ... . della tabella di cui sopra.

Fatto a: .... , addì. ....

Firma del funzionario abilitato e timbro

92A2406

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Autorizzazione all'associazione «Keren Haysod», in Gerusalemme ad accettare una donazione

Con decreto ministeriale 6 marzo 1992, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1992, registro n. 9 Esteri, foglio n. 16, l'associazione «Keren Haysod», con sede in Gerusalemme, è stata autorizzata ad accettare la donazione del cittadino Giacomo Levi Devcali, consistente nell'intero capitale sociale della S.r.l. «Immobiliare Ella», con sede in Torino. Il ricavato della donazione sarà utilizzato dall'ente per il perseguimento dei suoi scopi istituzionali.

92A2496

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 241, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia».

Il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 241, recante: «Spese per il funzionamento del Ministero di grazia e giustizia», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992.

92A2453

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 242, recante: «Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali».

Il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 242, recante: «Copertura dei disavanzi nel settore dei trasporti pubblici locali», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992.

92A2454

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 243, recante: «Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico».

Il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 243, recante: «Norme in materia di trattamento economico e di potenziamento dei mezzi delle Forze armate, nonché di spese connesse alla crisi del Golfo Persico», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992.

92A2455

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie».

Il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 244, recante: «Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti di imposta e la soppressione della ritenuta sugli interessi, premi ed altri frutti derivanti da depositi e conti correnti interbancari, agevolazioni tributarie per incentivare l'abbattimento delle emissioni inquinanti l'atmosfera, la gestione del gioco del lotto, nonché altre disposizioni tributarie e finanziarie», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992.

92A2456

Mancata conversione del decreto-legge 26 marzo 1992, n. 245, recante: «Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero».

Il decreto-legge 26 marzo 1992, n. 245, recante: «Misure urgenti in materia di rapporti internazionali e di italiani all'estero», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 72 del 26 marzo 1992.

92A2457

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di un artifizio

Con decreto ministeriale n. 559/C.22247-XV-J dell'11 aprile 1992 l'artifizio denominato: «Reizstoffpatrone, 40 mm Wirkstoff CS codice ditta 20242 (nome attribuito dalla ditta: cartuccia irritante con proiettile singolo - tipo CS - 40 mm) che la S.p.a. Luigi Franchi intende importare dalla ditta Piepenbrock Pyrotechnik GmbH - Gollheim - Repubblica federale tedesca, è riconosciuto ai sensi degli articoli 53 e 54 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella quarta categoria dell'allegato *A* al regolamento di esecuzione del citato testo unico, numero ONU 0019 divisione di rischio 1.3.G.

92A2471

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società «Fidcorev S.r.l.», con sede legale in Correggio, dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 18 maggio 1992 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società «Fidcorev S.r.l.», con sede legale in Correggio (Reggio Emilia), è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di quella di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531.

92A2497

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI GENOVA

Facoltà di lettere e filosofia:

storia delle tecniche artistiche.

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

fisica dei liquidi.

UNIVERSITÀ DI NAPOLI

Prima facoltà di medicina e chirurgia:

psichiatria;
dermatologia;
ginecologia ed ostetricia.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di farmacia:

chimica generale ed inorganica.

UNIVERSITÀ DI PAVIA

Facoltà di giurisprudenza:

diritto civile (biennale).

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di giurisprudenza:

diritto costituzionale.

ISTITUTO UNIVERSITARIO ORIENTALE DI NAPOLI

Facoltà di scienze politiche:

sistemi economici comparati.

LIBERA UNIVERSITÀ INTERNAZIONALE DEGLI STUDI SOCIALI DI ROMA

Facoltà di giurisprudenza:

procedura penale;
diritto tributario.

Facoltà di scienze politiche:

storia contemporanea;
economia politica;
diritto parlamentare.

Facoltà di economia e commercio:

economia delle aziende industriali.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2501

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso le seguenti Università sono vacanti alcuni posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

UNIVERSITÀ DI BARI

Facoltà di agraria:

tutela del paesaggio agricolo-forestale e riassetto del territorio.

UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Facoltà di scienze politiche:

sociologia (sede di Forlì);
scienza dell'amministrazione I (sede di Bologna).

UNIVERSITÀ DI MESSINA

Facoltà di scienze politiche:

diritto regionale.

UNIVERSITÀ DI MILANO

Facoltà di agraria:

principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti.

UNIVERSITÀ DI PARMA

Facoltà di medicina e chirurgia:

anatomia clinica.

UNIVERSITÀ DI ROMA «TOR VERGATA»

Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali:

teoria delle interazioni fondamentali.

UNIVERSITÀ DI SALERNO

Facoltà di ingegneria:

affidabilità e controllo di qualità.

UNIVERSITÀ DI TRIESTE

Facoltà di ingegneria:

impianti chimici I;
tenuta della nave al mare.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

92A2502

MINISTERO DEL TESORO

Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1992

Il conto riassuntivo del Tesoro del mese di marzo 1992 che sarà pubblicato prossimamente in supplemento straordinario conterrà fra l'altro i seguenti dati:

MOVIMENTO GENERALE DI CASSA

	INCASSI	PAGAMENTI	DIFFERENZE
Fondo di cassa al 31 dicembre 1991	128.350.850.987		
Gestione di bilancio — Entrate finali	86.215.225.007.753		16.998.777.987.687
Gestione di bilancio — Spese finali		103.214.002.995.440	
Gestione di bilancio — Rimborso di prestiti		28.115.762.740.543	
Gestione di bilancio — Accensione di prestiti	67.848.624.694.672		
TOTALE	154.063.849.702.425	131.329.765.735.983	22.734.083.966.442
Gestione di tesoreria — Debiti di tesoreria	750.062.064.590.789	753.084.005.088.516	3.021.940.497.727
Gestione di tesoreria — Crediti di tesoreria	243.329.574.449.977	262.987.340.466.785	19.657.766.016.808
TOTALE	993.391.639.040.766	1.016.071.345.555.301	22.679.706.514.535
TOTALE COMPLESSIVO	1.147.583.839.594.178	1.147.401.111.291.284	
Fondo di cassa al 31 marzo 1992		182.728.302.894	
TOTALE A PAREGGIO	1.147.583.839.594.178	1.147.583.839.594.178	

SITUAZIONE DEL TESORO

	Al 31 dicembre 1991	Al 31 marzo 1992	VARIAZIONI (+ miglioramento peggioramento)
Fondo di cassa	128.350.850.987	182.728.302.894	54.377.451.907
Crediti di tesoreria	252.658.279.059.748	272.316.045.076.556	19.657.766.016.808
TOTALE	252.786.629.910.735	272.498.773.379.450	19.712.143.468.715
Debiti di tesoreria	805.434.569.984.488	802.412.629.486.761	3.021.940.497.727
Situazione del Tesoro (+ attività; passività)	552.647.940.073.753	529.913.856.107.311	22.734.083.966.442

Circolazione di Stato (metallica e cartacea in miliardi di lire) al 31 marzo 1992: L. 1.553.714

Il primo dirigente: PERUZZI

Il direttore generale: DRAGHI

INCASSI E PAGAMENTI DI BILANCIO VERIFICATISI PRESSO LE TESORERIE DELLA REPUBBLICA DAL 1° GENNAIO AL 31 MARZO 1992

INCASSI		PAGAMENTI		DIFFERENZE	
ITOLO I Entrate tributarie	**69.834.300.000.000 ***				
ITOLO II - Entrate extra tributarie	**15.998.964.681.049 ***				
ENTRATE CORRENTI .	**85.833.264.681.049 ***	TITOLO I — **Spese correnti**	**93.351.074.126.275**	Risparmio pubblico	- 7.517.809.445.226 *
ITOLO III — Alienazione ed ammortamento di beni patrimoniali e rimborso di crediti	**381.960.326.704 ***	TITOLO II - - **Spese in conto capitale**	**9.862.928.869.165**		
ENTRATE FINALI . . .	**86.215.225.007.753**	**SPESE FINALI** . . .	**103.214.002.995.440**	Saldo netto da finanziare (—) o da impiegare (+)	- 16.998.777.987.687
		TITOLO III -- **Rimborso di prestiti**	**28.115.762.740.543**		
ENTRATE FINALI . . .	**86.215.225.007.753**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**131.329.765.735.983**	Ricorso al mercato.....	- 45.114.540.728.230
ITOLO IV — Accensione di prestiti	**67.848.624.694.672**				
ENTRATE COMPLESSIVE	**154.063.849.702.425**	**SPESE COMPLESSIVE** .	**131.329.765.735.983**	Saldo di esecuzione del bilancio	22.734.083.966.442

* Dati provvisori

2A2433

BANCA D'ITALIA

Situazione al

ATTIVO

Voce						DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
ORO							
I In cassa	L.			1.798.671 822 660			
II In deposito all'estero	»			17.785.758.871.912	19.584.430.694.572		
CREDITI IN ORO (FECoM)	L.				6.750.016.635.671		
CASSA	»				8.073.129.254		
RISCONTI E ANTICIPAZIONI							
I Risconto di portafoglio:							
ordinario	L.		312.340.103.324				
ammassi	»		2.637.929.495.876	2 950.269.599.200			
II Anticipazioni:							
in conto corrente	L.		1.439.747.419.490				
a scadenza fissa	»						
di cui al D.M. Tesoro 27-9-1974	»			1.439.747.419.490			
III Prorogati pagamenti presso le Stanze di compensazione	L.				4.390.017.018.690		
EFFETTI ALL'INCASSO PRESSO CORRISPONDENTI	L.						
ATTIVITÀ VERSO L'ESTERO IN VALUTA							
I ECU	L.			10.043.292.924.350			
II Altre attività:							
biglietti e divise	L.		2.023.389.168				
corrispondenti in conto corrente	»		1.114.154.853.134				
depositi vincolati	»		138.289.121.100				
diverse	»		2.005.904.259.044	3.260.371.622.446	13.303.664.546.796		
CREDITI IN DOLLARI (FECoM)	L.				3.370.167.318.641		
UFFICIO ITALIANO CAMBI							
I Conto corrente ordinario (saldo debitore)	L.			47.469.613.881.946			
II Conti speciali	»			2.346.205.190.627	49.815.819.072.573		
ANTICIPAZIONE STRAORDINARIA AL TESORO	L.						
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo debitore)	»				72.122.844.327.718		
CREDITI DIVERSI VERSO LO STATO	»				763.390.272.382		
TITOLI DI PROPRIETÀ							
I Titoli di Stato o garantiti dallo Stato:							
in libera disponibilità	L.		85.619.778.426.523				
per investimento delle riserve statutarie	»		2.581.979.110.670				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		1.935.440.387.405	90.137.197.924.598			
II Titoli di società ed enti:							
per investimento delle riserve statutarie	L.		102.838.616.072				
per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»		654.840.027.473	757 678 643 545			
III Azioni e partecipazioni:							
di società ed enti controllati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	288.261.351					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	161 022 079.762	161 310 341 113				
di società ed enti collegati:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	47 758 844 416					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	36.300.402.774	84.059.247.190				
di altre società ed enti:							
a) per investimento delle riserve statutarie	L.	430 916 893 566					
b) per investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»	556.869 205 834	987 786 099 400	1.233 155 687 703	92 128 032.255.846		
FONDO DI DOTAZIONE U.I.C.	L.				500.000 000 000		
IMMOBILI							
I Ad uso degli uffici	L.			3.113 633 633 422			
II Ad investimento degli accantonamenti a garanzia del T.Q.P. (*)	»			568 741 707 343	3 682 364 340 765		
ALTRI INVESTIMENTI DEGLI ACCANTONAMENTI A GARANZIA DEL T.Q.P. (*)	L.				29 682.170.964		
MOBILI E IMPIANTI							
I Mobili	L.			126.344 529.063			
II Impianti	»			276.230.907.136			
III Monete e collezioni	»			707 195 088	403.282 631 287		
PARTITE VARIE							
I Biglietti banca in fabbricazione	L.						
II Procedure, studi e progettazioni dei Servizi tecnici:							
completati	L.		41.415.525.948				
in allestimento	»			41.415.525.948			
III Oneri pluriennali in ammortamento	L.			12.489 700.986			
IV Debitori diversi	»			487.642 059.612			
V Altre	»			2.679 961 203.076	3 221 508 489 622		
RATEI	L.				3.454.694.208.145		
RISCONTI	»						
SPESE DELL'ESERCIZIO	»				425.116.672.460		
	L.				273 953 103 785 366		
CONTI D'ORDINE							
I Titoli ed altri valori:							
a garanzia	L.		2.500.524.695.918				
altri	»		1.551.648.177 736.133	1 554.148 702 432 051			
II Depositari di titoli e valori:							
interni	L.		503.642.476.797				
esteri	»		9 041 083.433.305	9.544.725.910.102			
III Credito aperto non utilizzato sui conti di anticipazione	L.			532.916.755.852			
IV Debitori per titoli, valute e lire da ricevere (n/s vendite a termine):							
titoli	L.		39.699.000.000.000				
corrispondenti interni	»						
corrispondenti esteri	»		5.497.843.431.805	45.196.843.431.805			
V Titoli, valute e lire da ricevere (n/s acquisti a termine):							
titoli	L.		250.000.000.000				
valute e lire	»		5.376.284.726 032	5.626 284 726.032			
VI Ordini in corso:							
acquisti di valute	L.		591.138.400.000				
lire a fronte vendite di valute	»		691.217.692.610				
acquisti di titoli	»						
lire a fronte vendite di titoli	»			1.282.356.092.610			
VII Erario c/evidenza per ammortamenti fiscali	L.			5.857.869.540	1.616.337.687.217.992		
				TOTALE . . . L.	1.890.290.791.003.378		

(*) T.Q.P. Trattamento quiescenza personale.

Il Governatore: CIAMPI

92A2434

31 marzo 1992 PROVVISORIA

PASSIVO				DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data mese precedente	DIFFERENZE in milioni con la situazione alla stessa data anno precedente
CIRCOLAZIONE . . . L.			74.585.623.077.000		
VAGLIA CAMBIARI . . . »			830.538.138.123		
ALTRI DEBITI A VISTA					
I Ordini di trasferimento . . . L.					
II Altri . . . »		1.113.874.685	1.113.874.685		
DEPOSITI DI RISERVA IN CONTO CORRENTE					
I Di enti creditizi soggetti a riserva obbligatoria . . . L.		125.037.972.319.295			
II Di altri enti . . . »		118.372.244.104	125.156 344 563.399		
ALTRI DEPOSITI COSTITUITI PER OBBLIGHI DI LEGGE					
I Ai fini della riserva bancaria obbligatoria in valuta . . . L.					
II A garanzia emissione assegni circ. e assegni bancari a copert. garantita . . . »		11.850.458			
III Conti vincolati investimenti all'estero . . . »					
IV Società costituende . . . »		1.797.658.749			
V Altri . . . »		10.371.191.890	12.180.701.097		
ALTRI DEPOSITI IN CONTO CORRENTE . . . L.			87.549.850.661		
DEPOSITI IN CONTO CORRENTE VINCOLATI A TEMPO . . . »					
DEPOSITI PER SERVIZI DI CASSA . . . »			9.687.617.574		
DEPOSITI IN VALUTA ESTERA PER CONTO U.I.C. . . . »					
CONTI DEL L'ESTERO IN LIRE PER CONTO U.I.C. . . . »			2.346.205.190.627		
PASSIVITÀ VERSO L'ESTERO					
I Depositi in valuta estera . . . L.		348.970.643.023			
II Conti dell'estero in lire . . . »		128.965.745.621	477.936.388.644		
DEBITI IN ECU (FECoM) . . . L.			10.120.183.954.312		
UFFICIO ITALIANO CAMBI - Conto corrente ordinario (saldo creditore) . . . »					
CONTO CORRENTE PER IL SERVIZIO DI TESORERIA (saldo creditore) . . . »			-		
DEBITI DIVERSI VERSO LO STATO . . . »			249.047.647.439		
ACCANTONAMENTI DIVERSI (FONDI)					
I Di riserva per adeguamento valutazione oro . . . L.		22.572.454.170.194			
II Copertura perdite di cambio derivanti dalla gestione valutaria italiana . . . »		1.200.795.276.401			
III Svalutazione portafoglio . . . »		234.919.178.078			
IV Oscillazione cambi . . . »		2.880.060.009.224			
V Adeguamento cambi ex art. 104, 1° c., lett. c) T.U.I.R. . . . »		133.331.925.992			
VI Oscillazione titoli . . . »		6.269.119.483.956			
VII Copertura perdite eventuali . . . »		2.803.006.748.480			
VIII Assicurazione danni . . . »		926.691.685.925			
IX Ricostruzione immobili . . . »		2.228.292.132.911			
X Rinnovamento impianti . . . »		811.250.000.000			
XI Imposte . . . »		2.867.209.762.745			
XII A garanzia del trattamento integrativo di quiescenza del personale . . . »		4.400.654.814.931			
XIII Per sussidi ai pensionati e superstiti di pensionati . . . »		1.710.970.545			
XIV Per l'indennità di fine rapporto spettante al personale a contratto . . . »		1.063.832.447			
XV Per oneri negoziali relativi al personale - anno 1991 . . . »		80.000.000.000	47.410.559.991.829		
FONDO AMMORTAMENTO IMMOBILI . . . L.			687.686.099.056		
FONDO AMMORTAMENTO MOBILI . . . »			109.246.611.332		
FONDO AMMORTAMENTO IMPIANTI . . . »			197.342.382.089		
FONDO AMMORTAMENTO ANTICIPATO EX ART. 67, 3° c. T.U.I.R. . . . »			21.199.408.329		
FONDO AMMORTAMENTO PROCEDURE, STUDI E PROGETTAZIONI DEI SERVIZI TECNICI . . . »			19.640.212.388		
FONDO AMMORTAMENTO ONERI PLURIENNALI . . . »			5.134.936.416		
PARTITE VARIE					
I Creditori diversi . . . L.		56.934.635.611			
II Altre . . . »		934.047.959.214	990.982.594.825		
RATEI . . . L.			369.913.903.180		
RISCONTI . . . »					
CAPITALE SOCIALE . . . »			300.000.000		
FONDO DI RISERVA ORDINARIO . . . »			1.740.603.396.585		
FONDO DI RISERVA STRAORDINARIO . . . »			1.877.302.492.118		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE MONETARIA EX LEGE 19-3-1983, N. 72 . . . »			1.304.000.000.000		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 29-12-1990, N. 408 . . . »			1.278.970.875.346		
FONDO DI RISERVA PER RIVALUTAZIONE EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . »			32.766.651.690		
FONDO IMPOSTA SOSTITUTIVA EX LEGE 30-12-1991, N. 413 . . . »			6.241.266.989		
SALDO PROVVISORIO RENDITE SPESE ESERCIZIO PRECEDENTE . . . »			874.267.079.310		
RENDITE DELL'ESERCIZIO . . . »			3.150.534.880.343		
L.			273.953.103.785.386		
CONTI D'ORDINE					
I Depositanti di titoli ed altri valori . . . L.		1.554.148.702.432.051			
II Titoli e valori presso terzi . . . »		9.544.725.910.102			
III Titolari dei conti di anticipazione per il margine non utilizzato sul credito aperto . . . »		532.916.755.852			
IV Titoli, valute e lire da consegnare (n.s vendite a termine):					
titoli . . . L.	39.699.000.000.000				
valute e lire . . . »	5.497.843.431.805	45.196.843.431.805			
V Creditori per titoli, valute e lire da consegnare (n.s acquisti a termine):					
titoli . . . L.	250.000.000.000				
corrispondenti interni . . . »	—				
corrispondenti esteri . . . »	5.376.284.726.032	5.626.284.726.032			
VI Ordini in corso:					
lire a fronte acquisti di valute . . . L.	591.138.400.000				
vendite di valute . . . »	691.217.692.610				
lire a fronte acquisti di titoli . . . »					
vendite di titoli . . . »		1.282.356.092.992			
VII Ammortamenti fiscali e evidenza . . . L.		5.857.869.540	1.616.337.687.217.992		
TOTALE . . . L.			1.890.290.791.003.378		

Il Ragioniere generale: GIANNOCCOLI

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 131, recante: «Attuazione della direttiva n. 79/923/CEE relativa ai requisiti di qualità delle acque destinate alla molluschicoltura». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 34 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 41 del 19 febbraio 1992).

All'art. 4, comma 3, del decreto legislativo citato in epigrafe, riportato alla pag. 18, seconda colonna, del suindicato supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale*, ovunque è scritto: «... *Ministero* ...», si legga: «... *Ministro* ...».

Nell'allegato II al medesimo decreto legislativo, alla pag. 23, prima colonna del già citato supplemento ordinario, al punto 1), sotto «acque approvate», dove è scritto: «E. coli 2/*108* ml d'acqua...», si legga: «E. coli 2/*100* ml d'acqua...»; di seguito, dove è scritto: «E. coli *4 ml*. di mollusco...», si legga: «E. coli *4/ml*. di mollusco...».

Al successivo punto 3) dello stesso allegato, sotto «Acque approvate e condizionate», dove è scritto: «piombo: 2 ppm» e «mercurio: 0,7 ppm», si legga rispettivamente: «piombo: 2 ppm *(nel corpo del mollusco)*» e «mercurio: 0,7 ppm *(nel corpo del mollusco)*».

92A2460

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 5 maggio 1992 recante: «Determinazione del numero dei laureati in medicina e chirurgia da ammettere alle scuole di specializzazione per l'anno accademico 1991-92». (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 111 del 14 maggio 1992).

Nella tabella A allegata al decreto citato in epigrafe, alla pag. 23, seconda colonna, della suindicata *Gazzetta Ufficiale*, sotto «Chirurgia plastica e ricostruttiva», in corrispondenza di «Milano (2 sc)» e «Milano Catt.», nella colonna D, in luogo di: «2» e «1», si legga rispettivamente: «1» e «2».

92A2461

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 1 1 1 0 0 1 2 2 0 9 2 *

L. 1.200